

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Lettura di un progetto di legge del deputato Cantù per l'abolizione del giuramento politico, e di un altro per modificazione al Codice penale toscano del deputato Puccioni. = Congedo = Istanze dei deputati Pepoli, Cadolini e La Porta, circa i lavori della Camera, e la presentazione effettiva dei progetti del Ministero — Osservazioni del deputato Sanguinetti. = Dichiarazione del deputato Panattoni = Seguito della discussione intorno alla relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati — Avvertenze del deputato Panattoni, e del presidente — Questioni circa la votazione da fare, se per massima, o per casi speciali, e circa la prima risoluzione della Commissione — Parlano i deputati Torrigiani, De Luca, relatore, D' Ondes-Reggio, Miceli, Berteà, Panattoni, Errante — Proposizione del deputato D' Ondes-Reggio — I deputati Lazzaro, Crispi e De Luca, relatore, sostengono la proposta della Commissione — Opinione favorevole del ministro per l'interno — Osservazioni e proposta del deputato Crispi, sostenuta dal deputato Guerrieri, e non appoggiata — Dichiarazione dei deputati Boggio, Capone, Demaria, Greco-Cassia — È approvata la prima massima della Commissione circa l'ineleggibilità del deputato cui è allogato uno stipendio sul bilancio, e la seconda, circa l'obbligo del sorteggio, malgrado la rinuncia allo stipendio — Osservazioni dei deputati Panattoni, Lazzaro, Crispi, e Sanguinetti, circa la terza, che è ritirata — Proposizione del deputato Crispi sulla quarta, oppugnata dai deputati Errante e Negrotto — È approvata quella della Commissione — Opposizioni dei deputati D' Ondes-Reggio e Sanguinetti alla quinta relativa alla posizione legale prima e dopo il sorteggio, e parole in favore dei deputati Lazzaro, e Castelli — È approvata — Sul primo numero della categoria generale parlano i deputati Panattoni, Negrotto, De Luca, Ara, ed il ministro per la guerra — È approvata la categoria — Sulla condizione dei deputati Borelli, Sommeiller, Grattoni, parlano i deputati Cadolini, Sanguinetti, Berteà, Panattoni, Castelli, Cantù, e Cordova — Riserve — Obbiezioni del deputato Ricciardi sulla condizione del deputato Borsarelli, e del deputato Venturelli su quella del deputato Borgatti — Schiarimenti del ministro per l'interno, e del relatore — È approvata la categoria dei magistrati, e n'è sospeso il sorteggio — Approvazione di una parte della categoria dei professori — Opposizioni del deputato Crispi all'eleggibilità dei professori ai numeri 14 e 17.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,892. Il sindaco della città di Firenze, a termini della deliberazione presa dal Consiglio municipale in adunanza del 25 scorso gennaio, rivolge istanza alla Camera perchè nella nuova legge sulla riscossione delle imposte venga stabilito che questa sia affidata ai singoli comuni.

10,893. La Giunta municipale di Pietrabbondante nel Molise rassegna alla Camera la deliberazione comunale del 14 aprile passato anno, non che le altre dei comuni interessati alla intrapresa strada rotabile dell'Aquilonia, e domanda l'annullamento della deliberazione della deputazione provinciale, 21 aprile 1863, e la sospensione di ogni lavoro finchè si provveda altrimenti.

10,894. I Consigli comunali e molti cittadini dei comuni di Monte Rubbiano, Cerreto, Castel Ritaldi, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nora e Norcia provincia dell'Umbria, reclamano contro la proposta tassa sul macinato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Professore Casimiro Gasole da Oneglia: 5 copie di un suo opuscolo intitolato: *Difetti ed abusi della legge 13 novembre 1859.*

Professore Giuseppe Melotti da Pinerolo: 6 copie d'un suo lavoro poetico che porta il titolo: *Omaggio di condoglianza al re Vittorio Emanuele in morte del principe Odone.*

Professore Giacomo Cassani, da Bologna: 3 esem-

parlari dei suoi opuscoli *Sull'avvenire commerciale d'Europa* e *Non vi può essere Italia senza Roma capitale*.

Prefetto di Lucca: 2 copie della sua relazione: *Sulle condizioni generali di detta provincia*.

LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE DEI DEPUTATI CANTÙ E PUCCIONI.

PRESIDENTE. Dagli uffici, II, IV, VIII e IX è stata autorizzata la lettura d'un progetto di legge presentato dall'onorevole Cantù. È così concepito:

« Articolo unico. È abolito il giuramento politico in tutti i casi in cui è prescritto dalle leggi civili dello Stato. »

Quando sarà presente l'onorevole Cantù, gli domanderò quando intenda di sviluppare questo disegno di legge.

Dagli uffici IV, VIII e IX è stata autorizzata la lettura d'un progetto di legge dell'onorevole Puccioni. È così espresso:

« Signori! — Mentre il Governo del re sta apparecchiando un progetto di Codice penale da sottoporsi alle vostre deliberazioni, affinché possiate dar compimento all'unificazione legislativa d'Italia, mi parve opportuno richiamare la vostra attenzione sopra talune anomalie che per la differenza delle due legislazioni criminali del regno tuttodì si verificano, e che credo importi al più presto toglier di mezzo.

« Siffatte anomalie nascono per la maggior parte da alcune disposizioni che si incontrano nel Codice penale toscano, il quale se in moltissime parti consacra i progressi della scienza, in altre è il riflesso dei tempi in cui venne in luce, e delle passioni reazionarie che allora soverchiavano. E sebbene i tempi sieno cambiati e alle teorie dell'assolutismo abbiano fortunatamente succeduto le franchigie della libertà, pur tuttavia vigono ancora nelle nostre provincie certe prescrizioni, che per omaggio alla civiltà, io penso debbano essere sollecitamente abolite.

« Meritano, sotto questo aspetto, singolare considerazione le norme contenute nel Codice toscano sui delitti di religione; nei quali vediamo il legislatore farsi vindice della offesa divinità piuttosto che tutore dell'ordine pubblico che per quei reati può correr pericolo. La pena della casa di forza è profusa a larga mano contro il turbamento delle sacre cerimonie, contro la contaminazione dei vasi sacri, contro la diffusione di dottrine contrarie alla religione dello Stato; e quasi tutto ciò fosse poco, il legislatore toscano considerò come delitto la bestemmia, anco se profferita nell'impeto della collera o per malvagia abitudine, e la colpì colla pena della carcere fino a sei mesi.

« Ognuno scorge come sieno eccessive tali pene: sono eccessive di per sè stesse e producono il tristo effetto

che la legge non raggiunge lo scopo che essa si propone; imperocchè quando è manifesta la sproporzione fra il delitto e la pena, ne avviene che, o non si istruiscono procedure, o quando si istruiscono, i tribunali bene spesso assolvono coloro che pur dovrebbero condannare, e quando condannano interviene la clemenza reale a liberare il condannato. Sono eccessive poi considerate di fronte alle disposizioni vigenti nelle altre provincie del regno, dove a questi delitti vengono inflitte pene semplicemente correzionali; di modo che si ha lo sconcio gravissimo che una stessa azione, e a modo di esempio il turbamento delle sacre cerimonie, se commessa in Toscana può esser sottoposta alla casa di forza fino a quindici anni (articolo 131 del Codice penale toscano), se perpetrata fuori di Toscana può esser punita colla carcere fino a mesi sei e colla multa fino alle lire 500 (articolo 183 del Codice penale del 20 novembre 1859); e si ha poi l'altro inconveniente che un'azione medesima, come la bestemmia, proferita nell'impeto della collera o per abitudine malvagia, è punibile in queste provincie, non lo è nelle altre.

« Si aggiunga a ciò che mentre la legge penale toscana si mostra tanto tenera della religione dello Stato, è poi indifferente di fronte agli altri culti, dei quali il Codice del 1859 sa tutelare l'esercizio, reprimendo chiunque si attenti a turbarlo.

« Nè queste mostruosità sono le sole. I fatti che costituiscono il delitto di *lesa venerazione* si trovano previsti e puniti negli articoli 109, 111, § 2, 112, § 2 e 113 del Codice toscano. Or codesti medesimi fatti nelle altre provincie italiane non danno luogo a procedimento, essendosi il legislatore, bene a ragione, ispirato a quei sentimenti di temperanza che Teodosio, Arcadio ed Onorio scrissero nella celebre *Leg. Unic. Cod. si quis imperat maledixent*.

« All'incontro il Codice del 1859 contiene disposizioni salutari intorno agli attentati all'esercizio dei diritti politici (lib. II, tit. III, cap. I, sez. I) che non si possono incontrare nel Codice toscano promulgato sotto un Governo assoluto; è chiara pertanto l'importanza di non lasciar prive di sanzione penale tutte quelle azioni per le quali viene a menomarsi la libertà di esercizio di quei diritti che lo Statuto guarentisce ai cittadini.

« A toglier di mezzo tali inconvenienti, è inteso il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

« Coll'articolo 1° si abrogano le disposizioni del Codice penale toscano relative al delitto di *lesa reverenza*, quelle che attengono ad alcuni delitti di religione da detto Codice più fieramente repressi, e quelle finalmente che si riferiscono a fatti che per i nuovi ordinamenti politici hanno perduto ogni carattere criminoso, come sarebbero le disposizioni che si riferiscono alle associazioni illecite e al matrimonio tumultuario.

« Coll'articolo 2° si ordina la pubblicazione nelle

provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale del 1859 relativi ai delitti di religione e agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, affinchè quegli articoli abbiano qui impero dopo l'abrogazione degli altri attualmente in vigore.

« L'articolo 3° è una riproduzione dell'articolo 186 del Codice penale delle altre provincie, modificato in quanto al rinvio che in esso s'incontra alle disposizioni generali.

« Finalmente l'articolo 4° determina le norme per l'applicazione delle pene comminate dagli articoli di cui si ordina la pubblicazione.

« Confido, o signori, che voi troverete degna della vostra alta considerazione la proposta di cui mi faccio iniziatore e che vorrete onorarla dei vostri suffragi.

« Art. 1. Sono abrogate nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 109, 111, § 2, 112, § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei capi 2 e 3 del titolo IV del libro II del Codice penale toscano.

« Art. 2. Saranno pubblicate nelle provincie suddette e vi avranno immediatamente vigore di legge le disposizioni contenute negli articoli 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno approvato con la legge del 20 novembre 1859.

« Art. 3. Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 del Codice penale vigente nelle altre provincie fossero accompagnati da lesioni personali o da altre circostanze costituenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colpevole di più reati secondo le regole stabilite nel titolo VII del libro I del Codice penale toscano.

« Art. 4. Per l'applicazione delle pene della reclusione, del carcere, della multa e degli arresti comminate negli articoli di cui si ordina la pubblicazione, si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge del 5 luglio 1860, n° 4142, e nell'articolo 2 del regio decreto del 18 dicembre 1862, n° 1046, e nell'articolo 123 della legge sulla pubblica sicurezza.

« Alla pena dell'ammonizione di che nell'articolo 189 sarà sostituita in Toscana la repressione giudiziale.

« Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici di che nell'articolo 190 sarà pubblicato nelle provincie toscane l'articolo 59 del Codice vigente nelle altre provincie del regno. »

Domanderò all'onorevole Puccioni quando crederrebbe di poter dare svolgimento a questo progetto di legge.

PUCIONI. Io sono agli ordini della Camera; se essa lo crede, io ne darei svolgimento appena esaurito l'ordine del giorno attuale.

PRESIDENTE. Siccome debbono prima aver luogo gli svolgimenti di tre altri progetti di legge di cui fu già ammessa la lettura, dopochè questi saranno esauriti

s'intenderà messo all'ordine del giorno lo sviluppo dello schema di legge del deputato Puccioni.

PUCIONI. Va benissimo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Gianolio per motivo di una grave infermità della sua consorte, domanda alla Camera un congedo di venti giorni.

(È accordato.)

Il deputato Carrara invia un telegramma, facendo sapere che egli è impiegato stipendiato, dichiarandosi pronto al sorteggio, anzi domandandolo. A ciò aveva già provveduto la Commissione per mezzo del suo relatore, il quale nella tornata di ieri propose appunto di aggiungere il nome del professore Carrara che era stato ommesso nella seconda categoria speciale.

(Il deputato Botticelli presta giuramento.)

ISTANZA CIRCA I LAVORI DELLA CAMERA.

PEPOLI. Io pregherei l'onorevole presidente di voler sollecitare dal Governo la presentazione dei progetti finanziari, perchè credo sia indispensabile che la Camera se ne occupi, e se ne occupi subito. Questo ritardo dà luogo ad alcuni giornali che sono in fama di essere ministeriali di condannare la Camera e di menomarne così l'autorità morale, come essa fosse colpevole del ritardo che si pone a discutere quei provvedimenti legislativi che il paese aspetta colla più alta impazienza. Io credo che la colpa deve rimanere a chi spetta, e non deve ricadere in nessunissimo modo sulla Camera, la quale, ripeto, dal canto suo è dispostissima a discutere senza indugio le leggi di finanza.

CADOLINI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Pepoli, e anzi dichiaro che avea in animo di fare in questa stessa tornata una mozione di questo genere per le ragioni che ora dirò.

Il giorno 27 gennaio il ministro delle finanze presentò o almeno fece l'atto di presentare due progetti di legge riguardanti imposte. Ora questi progetti di legge nel fatto non furono presentati, e così non poterono essere inviati in tipografia.

L'onorevole ministro delle finanze, che mi duole di non vedere presente, mentre da un canto sollecitò assai vivamente e con una certa maniera di diffidenza la Camera a compiere i suoi lavori, nel fatto egli non ha presentato ancora quei progetti. Io dico che nè la Camera, nè il paese devono tollerare che si facciano giuochi di prestigio di questa natura davanti alla maestà del Parlamento.

Io, mentre deploro che il Ministero tenga questa

condotta, appoggio la proposta dell'onorevole Pepoli, affinchè valga di eccitamento al ministro a presentare sollecitamente i progetti di legge che egli ha fatto atto di depositare sul banco della Presidenza, ma che realmente non ci sono.

LA PORTA. Avrei da aggiungere qualche cosa a quanto hanno detto gli onorevoli Pepoli e Cadolini.

Io farei una proposta semplicissima alla Presidenza della Camera. Quando si presenta un progetto di legge, prima di darne atto, si esamini se è completo o no; perchè quando la presentazione è figurativa, la Presidenza non può darne atto; ma quando ne dà atto, la Camera ha diritto di averne cognizione, perchè appartiene ad essa e non più al ministro che lo presentò.

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole La Porta che è impossibile che la Presidenza possa immediatamente giudicare se un progetto sia o no completo; un progetto di legge può aver necessità del corredo di documenti che la Presidenza non è in grado di conoscere se siano o no presentati.

SANGUINETTI. Osservo che mi pare poco generoso l'accusare gli assenti. Io avrei desiderato che l'onorevole Cadolini che ha censurato il Ministero, avesse aspettato che i ministri si trovassero presenti, affinchè potessero giustificarsi.

Io debbo dire ad onore del vero che nel mio ufficio ho visto che ci sono dei progetti presentati dal ministro delle finanze e da altri, i quali per la loro mole richiedono forse moltissimo tempo. Io non so se tutti quanti i progetti siano stati presentati di fatto, ma so benissimo che anche per quelli presentati fu quasi impossibile compierne la discussione negli uffizi. Quindi se non abbiamo fin d'ora leggi importanti da discutere, noi non dobbiamo accusare nè il Ministero, nè la Camera, ma questo dipende da un complesso di varie circostanze.

Egli è impossibile che i lavori degli uffizi procedano alacramente, e che le Commissioni possano presentarci delle relazioni sui progetti finanziari, o sugli altri importanti argomenti, tra i quali c'è quello sull'asse ecclesiastico, finchè la Camera non venga nella determinazione di sospendere per qualche tempo le sue sedute, onde gli uffizi possano specialmente occuparsi di cotesti progetti. Ed io mi era già proposto di aspettare che la Camera avesse terminata la discussione intorno ai deputati impiegati per fare questa proposta: e se non si verrà a questo noi perderemo il tempo nel discutere cose poco importanti, facendo sì che non potranno, se non assai tardi, venire in discussione i progetti di grave importanza.

LA PORTA. Mi pare che l'onorevole presidente intendesse di dimostrare impossibile l'attuazione della mia proposta. Egli però non negava l'inconveniente che esiste.

Ora, ammesso l'inconveniente, quale dovrà esserne il rimedio? Io credo che stia nella mia proposta, e che la medesima sia attuabile.

Infatti, allorchè uno dei signori ministri presenterà un progetto di legge, il presidente, invece di darne atto subito, cioè prima di esaminare se la cosa presentata è un progetto di legge o solo un pezzo di carta, può fare esaminare quel progetto se è completo, e dopo darà atto di quella presentazione. Allora noi, quando sentiremo che si dà atto della presentazione di un progetto, potremo esser sicuri che esso fu veramente presentato, e sarà distribuito. Così non ci sarà il pericolo che il paese possa giudicare sinistramente di noi, mentre non siamo noi che abbiamo colpa del ritardo della discussione delle leggi importanti che si attende.

PRESIDENTE. Se un ministro presentasse un foglio bianco, avrebbe pienamente ragione l'onorevole La Porta, ed il presidente non dovrebbe dare atto della presentazione d'un progetto di legge che realmente non fosse presentato; ma quando il ministro presenta veramente un progetto, e questo è appunto quello che egli ha annunziato alla Camera, il presidente non può sapere se sia o no completo, e se abbia necessità del corredo di documenti. Perciò non credo che in questo caso possa aver facoltà di negare l'atto della presentazione.

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io debbo innanzi tutto dichiarare che non ricevo lezioni di galateo parlamentare dall'onorevole Sanguinetti. L'onorevole Sanguinetti sa che tutto quello che noi diciamo, viene registrato dalla stenografia e che i ministri leggendolo nei rendiconti possono rispondere alle nostre accuse anche il giorno dopo in cui noi le abbiamo pronunziate: epperò non ha alcun fondamento quella specie di rimprovero che egli voleva farmi.

Del resto le accuse che ho elevate contro il Ministero, le ho elevate anche pochi giorni sono in presenza del ministro delle finanze a cui eran dirette, ed egli non ha creduto di rispondere, perchè sapeva benissimo che quelle accuse erano fondate e legittime.

Dunque escludo interamente l'opportunità delle parole pronunciate dall'onorevole deputato Sanguinetti.

In quanto alle parole dell'onorevole mio amico La Porta, mi sembra fondato quanto gli rispondeva l'onorevole nostro presidente. Infatti se un ministro presenta un progetto di legge il quale sia monco o che manchi della relazione, non cessa per ciò di essere un progetto di legge. Il ministro promette di inviare la relazione il giorno dopo, ma poi non la manda; anzi, siccome dei progetti da stamparsi si spediscono le bozze al ministro per le opportune correzioni, esso può non solo non mandare la relazione, ma neppure restituire le bozze.

Queste sono cose che avvengono spesse volte, e quantunque i ministri non siano presenti, le dico, perchè so che i ministri potranno leggere le mie parole nel verbale; e le dico colla speranza che possano servire

di eccitamento per far cessare questo giuoco di prestigio che consiste nel far atto di presentare un progetto di legge, il quale scompare poi dalla Segreteria e dalla tipografia.

Ma siccome ciò non si può prevedere al momento della presentazione, è necessario riservarsi di fare i reclami nei soli casi in cui le irregolarità ed i ritardi si potranno singolarmente accertare.

CHIAVES, ministro per l'interno. Essendo solo presente fra i ministri, debbo dichiarare che tutte le proposte di leggi che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, non solo erano complete nel testo, ma erano anche accompagnate dalla loro relazione.

CADOLINI. Io non ho inteso parlare dei progetti di legge presentati dal signor ministro dell'interno, ma di quelli presentati dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Io credo conveniente di fare una comunicazione alla Camera per l'ordine dei suoi lavori.

Nell'adunanza del I ufficio in questa mattina discutendosi la proposta dell'onorevole Mancini intorno all'inchiesta, e framezzo alle diverse osservazioni che sono state fatte, vi è stata pure quella di rendere maggiormente utile e produttiva cotesta proposta, avviandola anche ad agevolare una riforma generale del nostro sistema amministrativo e governativo.

L'ufficio I ha accolto quest'estensione che veniva da ma progettata, e ne ha fatto argomento della sua deliberazione.

A me sembra che, ove in questo concetto venisse la pluralità dei nostri colleghi, e che analoghe deliberazioni venissero adottate in altri uffici, la proposta dell'onorevole Mancini potrebbe addivenire molto più gradita ed utile al paese, al Governo ed alla Camera.

Al paese: il quale se ha qualche interesse a riandare il passato, e ad erudirsi sul medesimo, ha pure maggior brama e molto più vivo bisogno di migliorare la sua condizione, e l'andamento degli affari nell'avvenire.

Al Governo: perchè egli sarà maggiormente impegnato, e sarà confortato nella missione che gl'incombe di studiare e promuovere i miglioramenti del sistema amministrativo.

Ed alla Camera: la quale come ha creduto di sindacare il passato, così potrà più utilmente occuparsi del migliore andamento del paese.

Io ho creduto dover dire queste poche parole per semplice notizia; la Camera farà poi nel suo senno quello che crederà meglio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLA RELAZIONE SOPRA L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Non presentandosi alcun relatore per la verifica dei poteri, si procederà al seguito della

discussione del rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero e la qualità dei deputati impiegati.

Do all'onorevole relatore la parola, se lo stima; al trimenti io prenderò a porre ai voti, nome per nome e nell'ordine tracciato dalla Commissione, le proposte della medesima.

PANATTONI. Vorrei osservare al signor presidente se non fosse opportuno cominciare a deliberare su quei principii che la Commissione ha posti, per vedere quali siano i deputati sorteggiabili.

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole presidente della Commissione che non è uso della Camera di deliberare per massime, o per principii, ma di applicarli caso per caso. Ed invero, non ho mai veduto che la Camera abbia deliberato le massime e i principii; ma sempre ha risoluto nell'accertamento dei deputati impiegati questioni speciali. Quando si tratterà di deliberare sui nomi annoverati nelle varie categorie, allora si presenterà l'occasione di discutere sulle massime che la Commissione ha formulate nel suo rapporto e potrà deliberare se sieno applicabili ai singoli casi.

TORRIGIANI. Mi dorrebbe contraddire alle parole testè pronunziate dall'onorevole presidente, ma io credo che se vi è caso di deliberare sopra *massime*, si è precisamente questo in cui la Commissione si è per avventura discostata, a mio avviso, dalle massime che si seguirono nelle passate Legislature in quanto concerne l'esclusione d'impiegati dalla Camera.

Io, che ho l'onore di vestire le due qualità di deputato e di professore, mi sarei più presto accomodato al silenzio, in quest'occasione, perchè non avrei mai voluto che le mie parole fossero sospettate di parzialità personale, ma appunto perchè la Commissione ha stabilito che i professori avendo o non avendo stipendio per ciò solo che sono professori debbono cessare dal far parte della Camera, se i loro nomi escono dall'urna, senza diritto alla rielezione; io non ho potuto acquietarmi a questa massima la quale viene in contraddizione con quanto stabilirono le passate Legislature. Infatti io stesso che nella cessata Legislatura fui sorteggiato ed uscii dalla Camera, mediante la rinunzia allo stipendio annesso alla carica di professore, ho potuto ripresentarmi agli elettori, venir rieletto e senza discussione essere accolto dal voto de' miei onorevoli colleghi.

Ognuno di voi, o signori, si persuaderà della importanza della mia mozione per questo motivo, che ove un completo silenzio accompagnasse l'approvazione della massima seguita dalla Commissione, si potrebbe supporre che si tenessero due maniere di comportarsi da quelli che fossero stati colpiti dalla sorte nella passata, e lo fossero anche nella presente Legislatura. In altri termini, che colui il quale fu sollecito allora di rinunziare allo stipendio per aver l'onore di sedere nella Camera, oggi procedesse diversamente, non ri-

nunziando allo stipendio, e che fosse questa la sola ragione della esclusione. Questo sospetto giustificato dal silenzio della Camera intorno alla nuova massima della Commissione, dev'essere eliminato.

Io desidero quindi che la Camera decida, e il paese sappia che i professori colpiti dalla sorte, vengano esclusi dal far parte della nazionale rappresentanza, non per la ragione dello stipendio, ma per la qualità che rivestono di professore.

DE LUCA, relatore. Due quesiti si era proposti la Commissione: l'uno che riguarda la categoria generale degli impiegati; l'altro che concerne le categorie speciali in una delle quali vengono i professori.

Sulla categoria dei professori la Commissione si propose un quesito, ed ha domandato se pur conservando la qualità di professore, essi possano oltrepassare il numero stabilito dalla legge.

Quando la Commissione esaminò questa questione, la sciolse, come appare dalla relazione, nel rapporto del numero e non nel rapporto dello stipendio.

Riguardo alla eleggibilità, essa ha esaminato in primo luogo se lo stipendio dovesse essere materialmente percetto, o bastasse che fosse allogato nel bilancio dello Stato.

Per conseguenza le questioni sono diverse; il professore che per sorteggio è obbligato a lasciare la Camera non esce perchè goda o non goda lo stipendio, non signori, egli esce perchè il numero determinato è sorpassato.

Si è fatta, è vero, la questione se il professore che non percepisce stipendio o il professore il quale è in aspettativa senza stipendio doveva essere sorteggiato. Ma poichè questo unico caso veniva a riflettere la condizione dell'onorevole Pisanelli il quale si è dimesso dall'ufficio di professore, ne consegue che una ragione speciale non vi sia per ciò. Quindi è che l'asserzione dell'onorevole Torrigiani, il quale veniva a dire che un professore che usciva dalla Camera usciva per ragione di stipendio, non credo che sia del caso.

Un professore esce dalla Camera perchè il numero dei professori non può essere più che di undici; e quando sono più che undici bisogna che siano sorteggiati, ed essendo sorteggiati quale è la ragione per cui esce dalla Camera? Non già per lo stipendio, ma perchè la Commissione ha creduto che quel numero determinato nelle categorie speciali non possa essere mai sorpassato.

RANIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RANIERI. Mi parrebbe conveniente che l'onorevolissimo signor ministro dell'istruzione pubblica fosse presente a questa discussione, perchè potrebbe portare grandi elementi anche per accertare alcuni fatti seguiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranieri ha ragione; io

aveva già pensato a mandar chiamare il signor ministro dell'istruzione pubblica. Lo farò di nuovo sollecitare.

La parola è all'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Il discutere ora, se prima si debba decidere le questioni con massime generali, o piuttosto deciderle secondo i casi che mano mano si presenteranno, mi pare inutile, perchè in questo secondo modo si deciderà la questione in massima al primo caso che viene per un oggetto ed un'altra questione in massima ad un altro caso per un altro oggetto, potendosi intanto con molta facilità ingenerare delle confusioni e cadere in contraddizioni.

Io fo poi riflettere alla Camera, che in gran parte la decisione di tutte le questioni dipende da quella che prima ha posta la Commissione, cioè dall'interpretazione che si faccia dell'articolo 97 della legge elettorale, la quale dice: « che non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione, ecc... »

La Commissione ha detto chiaramente che essa voleva essere severissima contro agli impiegati e funzionari.

E vediamo adunque pria d'ogni altra cosa se questo articolo si debba interpretare nel modo rigoroso, e, direi con linguaggio giuridico, odioso, oppure in modo favorevole a quelli, cioè in modo tutto contrario di come ha opinato la Commissione, e da cotesta interpretazione in modo odioso o favorevole fermata dipenderanno molto le varie risoluzioni su'vari argomenti.

E tutto ciò quanto alla mia proposta sull'ordine della discussione; ove poi si verrà al merito delle cose, mi riservo allora d'espone ampiamente l'opinioni mie.

TORRIGIANI. Se la mozione d'ordine dell'onorevole D'Ondes è accettata, io mi riserverei di parlare in seguito. Non mi sembra però perfettamente esatto quello che ha detto l'onorevole relatore. Egli osservò che il numero dei professori è completo. Ma che cosa vuole la legge? Vuole qualche cosa di più, che cioè questi professori godano uno stipendio sul bilancio dello Stato. La questione rimane perciò sempre intiera, perchè bisogna vedere se si debba seguire l'avviso della Commissione la quale comprende tanto quelli che dello stipendio fruiscono, quanto quelli che al medesimo rinunziano. Può essere il numero dei professori deputati completo quando ve ne siano 11 di essi che percepiscano uno stipendio sul bilancio dello Stato, ma per quelli che non hanno stipendio, sta sempre per me che un professore può sedere in questo recinto come qualunque altro cittadino dello Stato.

MICELI. Ho chiesto la parola sulla mozione d'ordine dell'onorevole D'Ondes.

Io non mi oppongo alla medesima, soltanto reputo mio dovere in nome proprio, ed in nome de' miei colleghi della Commissione di dichiarare che noi nel com-

piere l'incarico affidatoci dai vostri uffici non fummo ispirati dal proposito di voler escludere tutti gl'impiegati dalla Camera; abbiamo bensì fatto derivare le massime che sottoponiamo al vostro giudizio dalla più coscienziosa interpretazione della legge, abbiamo creduto di presentarvi l'interpretazione che a noi sembra più logica e consentanea ai principii dalla stessa legge sanciti. Noi non togliemmo a norma delle nostre risoluzioni idee preconcepite o principii arbitrari: dalla preoccupazione e dall'arbitrio noi rifuggimmo, come dai più infesti nemici della verità e della giustizia.

Abbiamo invece curato d'interpretare religiosamente la legge, come la ragione e la coscienza ispirano agli animi imparziali ed onesti. Mi fa quindi meraviglia come l'onorevole D'Ondes-Reggio sia venuto a dire che abbiamo stabilito le massime che avete udito col proposito, che certamente sarebbe molto odioso, di eludere la legge, escludendo arbitrariamente dalla Camera gli impiegati che essa vi ammette. Di ciò che asserisco in nome della Commissione saranno prova a ciascuno di voi gli argomenti che avete sott'occhio nella relazione, i principii da noi sempre sostenuti, e la legge elettorale che considerata nella lettera e nello spirito che la informa, non potea condurci a conclusioni diverse da quelle che abbiamo avuto l'onore di presentarvi.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, si procederà, come propone l'onorevole D'Ondes-Reggio, a discutere sulle massime stabilite dalla Commissione nel suo rapporto.

Enuncierò, nell'ordine stesso tenuto dalla Commissione, queste massime, ed inviterò la Camera a deliberare sulle medesime. Prego l'onorevole relatore di prestare attenzione, perchè nel suo rapporto sono formulate in modo interrogativo, e non so se renderò esattamente il pensiero della Commissione.

La prima sostanzialmente è questa: L'impiegato è ineleggibile, quantunque abbia rinunciato allo stipendio.

DE LUCA, relatore. La prima massima è questa. « Basta a rendere ineleggibile l'impiegato l'essere, per l'impiego ch'egli copre, allogato nel bilancio dello Stato uno stipendio, quand'anche l'impiegato non lo percepisca. »

PRESIDENTE. È precisamente quello ch'io diceva in altri termini.

BERTEA. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTEA. Desidererei che queste massime fossero precisamente, nettamente formulate, affinchè non fosse possibile alcun equivoco. La materia è troppo attinente alla legge elettorale perchè si possa discutere e deliberare sopra massime che non siano concretate in modo che ciascuno sappia quello che vota e possa essere sicuro delle conseguenze del proprio voto. Inviterei quindi la Commissione a compiacersi di formulare queste massime in modo più preciso di quello che sieno

nella sua relazione, in modo che si tolga ogni equivoco nel deliberare sulle medesime.

DE LUCA, relatore. Chiedo perdono all'onorevole Bertea; credo che le massime enunciate nella relazione sieno formulate precisamente. È vero che sono in forma interrogativa, ma se le volete in una forma affermativa, è la cosa la più facile del mondo.

La quistione è questa: non è eleggibile l'impiegato al cui impiego sul bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, ancorchè questo stipendio non lo prenda. La formola dunque mi pare che sia precisa, e che non ammetta alcun dubbio.

PRESIDENTE. Nel rapporto della Commissione la prima massima è formolata in questi termini: « Può essere eletto a deputato (salve le eccezioni stabilite) chi cuopre un impiego, *al quale impiego* nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio comunque questo non venga riscosso? No. » Questa è la prima massima proposta dalla Giunta; e su questa è aperta la discussione.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io rammento bene, che intorno a questo non si tenne nel passato Parlamento una massima uniforme per tutti i funzionari ed impiegati. Per coloro i quali per ragione della carica possono essere deputati, ma per ragione del numero possono, a mezzo del sorteggio, essere esclusi, si stabilì: che ove rinunziassero allo stipendio potrebbero essere deputati, se rinunziassero pria del sorteggio senza andare più al sorteggio; se dopo il sorteggio, con doversi di nuovo presentare alle elezioni; per tutti gli altri poi funzionari ed impiegati, i quali per ragione della carica non potevano essere mai deputati, si stabilì invece che non potessero esserlo mai ancorchè allo stipendio rinunziassero. Questa è la verità.

Anzi debbo confessare, che sono stato io che ho sostenuto questa assoluta esclusione di cotestoro, considerando che ove bastasse che non si percepisse stipendio per essere funzionari ed impiegati regi deputati ne verrebbe questa conseguenza che la Camera potrebbe essere popolata per esempio di tutti i segretarii dei Ministeri, i quali evidentemente dipendono dai ministri, di tutti i prefetti, ciò che sarebbe una sconcezza, perchè costoro non possono politicamente pensare diversamente di come pensa il Ministero per non essere disonesti; e via discorrendo.

Ed io reputo che il passato Parlamento abbia usato d'assennato criterio in quella interpretazione; imperocchè sta bene distinguere l'una dall'altra specie di funzionari ed impiegati, quelli che non sono esclusi che per ragione di numero, e che sono indipendenti dal Ministero, ed in alto grado collocati, e quelli che sono esclusi per la carica perchè dipendono dal Ministero, possono essere dal medesimo rivotati dalla carica. Ove si volesse stare strettamente alle parole dell'articolo, anco i secondi non percependo lo stipendio dovrebbero tenersi come eleggibili a de-

putati; imperocchè l'articolo 97 dice aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, e non ha stipendio colui che non lo percepisce nonostante che nel bilancio il suo stipendio sia iscritto; ma considerando lo spirito di esso articolo debbono escludersi, perchè lo spirito è, che non siano nella Camera funzionari ed impiegati i quali non sieno dal Ministero indipendenti. Ondechè io stimo che la Camera dovrà ritenere quello che nel passato Parlamento fu stabilito.

PANATTONI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. L'articolo certamente non è scritto nel modo migliore, anzi in modo oscuro; ma ragione giuridica appunto vuole che in senso favorevole sia interpretato per coloro che per il numero, ed a decisione della cieca sorte vengano dalla Camera esclusi. Oltre che così ritenendosi come nel passato Parlamento, non viensi a deludere la giusta aspettazione degli elettori, i quali eleggendo siffatti funzionari od impiegati, per la massima stabilita avevano da credere che eglino potrebbero rimanere deputati, mostrarsi veramente degni del loro suffragio preferendo, il caso avvenendo del numero maggiore, l'onore d'essere rappresentanti della nazione al lucro dello stipendio.

Signor presidente, intende che per ora si limiti la discussione alla prima questione?

PRESIDENTE. Sì, se ne discute una per volta.

D'ONDES-REGGIO. Allora io non ho altro da aggiungere, se non se pregare la Camera a mantenere le massime sulla materia che nel passato Parlamento furono stabilite.

BERTEA. Quando io pregava la Commissione di formulare precisamente le sue proposizioni, io era indotto nel dubbio che la formola adottata dalla Commissione lasci, come già dissi, una grande lacuna sulle conseguenze del voto; infatti è così concepita: « può essere eletto a deputato chi copre un impiego « quantunque non perceva stipendio? »

Supponiamo che la Camera decida negativamente; vorrà forse dire che non possano più essere eletti deputati impiegati senza stipendio? Io credo che il concetto della Commissione non può essere altro che questo: l'impiegato appartenente ad una categoria dei professori o dei magistrati soggetti al sorteggio, quand'anche non percepisca lo stipendio, deve egualmente essere soggetto al sorteggio cogli altri che lo percepiscono: ecco la prima conseguenza del voto. In secondo luogo, quando il numero degli impiegati che a termini della legge possono far parte della Camera eccedesse i limiti stati fissati nella legge medesima, e che taluno degl' impiegati, cioè taluno che riveste la qualità d'impiegato avesse prima del sorteggio rinunziato, o volesse posteriormente al medesimo rinunziare allo stipendio, dovrà egli ancora computarsi nel novero generale degli impiegati?

Ecco la seconda questione che si solleva analizzando la massima formolata dalla Commissione. Volere che

la Camera abbia a decidere se possa essere eletto a deputato un impiegato che non percepisca lo stipendio, è una questione assolutamente oziosa, perchè, lo percepisca o non lo percepisca, sarà sempre eleggibile quando appartenga al novero di quegli impiegati che a termini della legge hanno diritto di eleggibilità; l'impiegato compreso nelle eccezioni della legge è sempre eleggibile, solo si ha a vedere se il numero della categoria generale ecceda, e taluno quindi debba uscire od altro vada soggetto a quel sorteggio delle categorie speciali di cui fa parte.

Ora, dunque, io ritengo indispensabile che la Commissione svolga in termini più precisi il suo pensiero e venga nettamente formolata la massima in questo senso, che cioè gli impiegati, magistrati o professori, quando il numero della rispettiva categoria eccede, siano sempre soggetti al sorteggio, percepiscano o non percepiscano lo stipendio.

PRESIDENTE. Prego il preopinante a formulare la sua proposta.

BERTEA. Io non faccio proposta, invito solo la Commissione a considerare il merito delle mie osservazioni.

DE LUCA, relatore. Io rispondo all'onorevole Bertea che in quanto a me io insisto su quello che fu fatto: la prima questione è generale, quello che dice l'onorevole Bertea sta nella relazione: la prima riguarda precisamente la eleggibilità, la seconda riguarda la sorteggiabilità.

Riguardando la prima, l'eleggibilità, era mestieri il dire in termini generalissimi, quali impiegati aventi un impiego cui è allogato uno stipendio sul bilancio, lo percepiscano o no, siano ineleggibili. Quando poi un impiegato è compreso nell'eccezione, questo non riguarda più il primo articolo, ma riflette le categorie speciali. Ora, nelle categorie speciali si parla precisamente di quando avviene la sorteggiatura. Adunque nel primo articolo è una massima generalissima, e nel secondo una massima meno generale poichè riguarda le categorie. Nel primo si parla in termini astratti della eleggibilità; nel secondo della sorteggiabilità. In conseguenza io credo che quello che l'onorevole Bertea desidera è appunto contemplato in questi articoli, e gli inconvenienti che egli teme non saranno per verificarsi. Ella è una questione astratta quella che oggi si è voluto discutere ed astrattamente si esamina, poichè non riguarda gl'impiegati compresi nella prima categoria, i quali sono colpiti dalla prima massima.

Ma quest'altra massima, per rispondere una parola all'onorevole D'Ondes, è stata pure discussa dalla Commissione nel 1861, e se la Camera poi andò in una diversa sentenza secondo i casi, ciò significa solamente che la Camera non si attenne alle idee ammesse nella discussione sull'accertamento definitivo. Basta vedere la relazione della Commissione del 1861 per riconoscere che fu trattata allora la medesima questione, e risolta nello stesso modo che oggi si propone. Ecco

perchè io credo che gl'inconvenienti temuti dall'onorevole Berthele non siano per avverarsi, e che i casi da lui accennati vadano compresi nella sorteggiatura.

PANATTONI. Io mi limiterò adesso a dare un semplice schiarimento all'onorevole D'Ondes.

È vero quello che diceva poc'anzi l'onorevole relatore, che cioè abbiamo fatto in questa occasione precisamente quanto era stato fatto nella passata Legislatura.

Io trovo precisamente che nel 1861 fu fatta due volte e in due aspetti un'analoga questione e venne risolta costantemente coi medesimi risultati. La prima volta bisognò discuterla per l'onorevole Sansone d'Ancona, il quale non sarebbe stato eleggibile per la qualità dell'impiego che copriva; quindi egli non era nelle categorie eccettuate, conforme appunto accennò la proposta da noi formulata.

Però l'onorevole Sansone d'Ancona aveva dichiarato di non ricevere stipendio. Sorse allora la questione sulla portata e gli effetti di questa dichiarazione. Se si fosse trattato solamente di una dichiarazione fatta per poter accogliere i voti degli elettori, allora l'opinione prevalente sarebbe stata, che ciò non bastasse. Invece, conforme venne verificato, si trattava di una dichiarazione positiva fatta dal commendatore D'Ancona prima d'accettare l'impiego, e convertita per conseguenza in una disposizione irrevocabile, che poneva il D'Ancona nella certezza di essere trattato in tutti i tempi come un volontario e non come un impiegato. Ed allora l'opinione prevalente fu che si dovesse dichiarare, come fu dichiarato, eleggibile l'onorevole Sansone d'Ancona, anche oggi nostro collega.

L'altro esempio, che tranquillerà parimente l'onorevole D'Ondes, è quello del professore Albicini. Fatto il sorteggio, il professore Albicini che rimase escluso, sarebbe rimasto anche ineleggibile; ma egli dichiarò di ritenere il solo titolo di professore, e di rinunciare allo stipendio, all'aspettativa, ed alla pensione. Tornato poi alla Camera, dopo una nuova elezione, in grazia di questa sua dichiarazione egli fu ritenuto eleggibile.

Ecco come in tesi generale diceva bene il collega relatore della Commissione. Quando infatti un individuo per amore della patria, e del pubblico servizio, viene ad esercitare funzioni pubbliche, ed a spendere le sue fatiche a beneficio comune, senza verun interesse pel bilancio, e senza aspettativa e possibilità di pensione, alla dipendenza del bilancio, egli non è più un impiegato, egli è un volontario, un cittadino benemerito.

Ecco il perchè, io credo, che la prima nostra proposizione stia in accordo coi riferiti antecedenti, e che conservi appunto quella giurisprudenza esemplare che si era introdotta nella passata Legislatura.

ERRANTE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ERRANTE. Sin da principio il signor presidente mi

pare abbia fatta una proposizione giustissima, cioè, che trattandosi di talune questioni, invece di fare lunghe discussioni su teorie di massima, si dovesse deliberare capo per capo, per vedere quali siano le circostanze che riguardano ciascuno degli impiegati. Dico questo per doppia ragione.

In primo luogo, perchè trattandosi di massime generali, le massime generali hanno questo di pericoloso, che talvolta sono indeterminate, in guisa che dopo avere fatta una lunga discussione sopra una massima, tutte le volte che debbasi applicare convenga fare una seconda discussione.

In secondo luogo, perchè questa è la norma che si è seguita sempre nelle passate Legislature.

Infatti l'onorevole relatore parlò di esempi indeterminati, e ciò mi prova che, ogni volta che vogliamo applicare queste massime generali, noi cominciamo dal non intenderci, come ora non andiamo d'accordo sul modo d'intendere il primo quesito dell'onorevole relatore.

Dunque, se noi ci atteniamo a questo sistema ad ogni proposizione, dopo che avremo formulate massime generali, faremo nuove questioni quando si tratterebbe della applicazione.

Mi pare che modo più logico e più determinato sarebbe quello di agire per categorie, di vedere se ciascuno degli impiegati sulla cui sorte si debba decidere sia o non eleggibile, se abbia o non abbia rinunciato allo stipendio, e così di seguito, ed in questo modo seguiremmo le norme delle passate Legislature, e credo che arriveremmo più presto al termine della discussione, conseguendo lo scopo che ci siamo proposto.

Vorrei di conseguenza che l'onorevole presidente promuova il dubbio da risolversi dalla Camera, cioè, se si debba procedere per massime generali o per casi speciali.

MICELI. Io fo osservare all'onorevole deputato Errante che la Commissione ha avuto delle gravi e giustissime ragioni a stabilire la prima massima. Nelle Legislature passate, sebbene alcune massime fossero state stabilite sulla eleggibilità, pure fu varia la giurisprudenza adottata dalla Camera, e parecchie volte si contravenne alle medesime, che avrebbero dovute essere norme invariabili di ogni giudizio nei casi identici o molto somiglianti tra loro.

Citerò un esempio: noi avevamo collega nella passata Legislatura l'onorevole Paternostro. Un bel giorno egli fu nominato prefetto, dichiarò che non riceveva stipendio, non si convocò il collegio; quindi noi avemmo a deputato un prefetto malgrado che la legge nelle categorie eccezionali non comprendesse i prefetti!

Possiamo noi veder rinnovarsi in questa Legislatura un inconveniente di tal sorta? Ecco la necessità di stabilire la regola che gl'impiegati, i quali non sono eleggibili non possano diventare eleggibili perchè non prendono lo stipendio che è assegnato al loro impiego.

La ragionevolezza di questa regola è dimostrata dalle contraddizioni che altra volta abbiamo dovuto deplorare. Oltre all'esempio testè citato, ricordo che un onorevole nostro collega fu nominato prefetto a Bari, e non cessò di essere deputato; un altro a Lecce, un altro a Napoli, e per la dichiarazione che non prendevano stipendio, la Camera permise che restassero deputati.

Io credo che la Camera debba una volta risolvere una questione così grave. Se noi lasciassimo assolutamente libero l'adito alla rappresentanza nazionale a tutti gl'impiegati, i quali non percepissero stipendio, ne potrebbe venire che la Camera, invece di essere composta di cittadini assolutamente indipendenti dal Governo, salve l'eccezioni contemplate nell'articolo 97 della legge elettorale, potrebbe comporsi d'impiegati in maggioranza non eleggibili; invece del numero prescritto dalla legge, e tratto da determinate categorie, potremmo veder nella Camera non già 88, ma 200 o più deputati, i quali in parte prenderebbero lo stipendio, in parte no, ma sempre dipenderebbero dal potere esecutivo che li avrebbe nominati, ed avrebbe facoltà di promuoverli, di traslocarli o dimetterli.

Credo che sia del decoro del Parlamento il rendere impossibile una simile mostruosità, e credo che noi abbiamo interpretato la retta opinione universale stabilendo una norma salutare ed indispensabile ad impedire abusi, che potrebbero imbastardire l'indole della rappresentanza del popolo, e toglierle l'autorità e la fiducia di cui è mestieri che goda nel concetto della nazione. Mi avvedo, o signori, che non ho bisogno di altri argomenti per dimostrare un assunto così evidente per se stesso.

Io raccomando alla Camera di discutere e risolvere, ora ch'è tempo, la grave questione, nella certezza che il suo giudizio sarà un omaggio all'indipendenza ed alla maestà di questo nobile Consesso.

LAZZARO. Intendo di citare alcuni fatti in appoggio alla massima adottata dalla Commissione: se l'onorevole D'Ondes-Reggio combatte la massima stessa, io mi riservo a parlare dopo di lui.

D'ONDES-REGGIO. È un chiarimento che io debbo dare intorno a ciò che si è fatto.

Ho detto che per quelle categorie d'impiegati che la legge non eccettua dalla esclusione, la Camera del passato Parlamento decise che sebbene essi rinunziassero allo stipendio non potessero mai essere deputati: al contrario coloro i quali solo per ragione di numero sono esclusi dalla Camera, rinunziando allo stipendio potessero sedervi.

Intanto si sono dalla Commissione recati esempi che anco alcuni i quali per ragione della carica non potevano essere deputati, pure furono ammessi ad esserlo come rinunziassero allo stipendio.

Ed invero così fu al principio del Parlamento passato, ma poscia ed io sostenendolo, e se la memoria

non mi fallisce a proposito dell'elezione del deputato di Castoreale in Sicilia, la Camera decise che quei funzionari ancorchè non percepissero stipendio non potessero mai essere deputati e per le ragioni che ho già indicate, quanto su l'ultimo stato della giurisprudenza parlamentare.

In ogni modo credo che la Camera deve pronunziarsi sopra le due diverse categorie; prima di coloro i quali non possono essere deputati per ragione della carica, e poi di coloro che possono esserlo per la carica, e sono esclusi per il numero a mezzo del sorteggio.

LAZZARO. Non pochi dei miei onorevoli colleghi ricorderanno come spesse volte dall'onorevole Ricciardi si fosse domandato perchè non si convocava il collegio di Biella di cui era ed è deputato l'onorevole generale La Marmora.

L'onorevole Ricciardi diceva: egli è prefetto a Napoli, e come prefetto non è eleggibile, quindi si convochi il collegio. Ma la Camera non credette di dover prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Ricciardi.

Però lo stesso onorevole La Marmora, noi lo ricordiamo, disse che l'onorevole Ricciardi aveva ragione dicendo che questa era forse la prima volta in cui egli si trovava d'accordo con l'onorevole deputato Ricciardi.

Abbiamo dunque anche questo fatto in appoggio della massima proposta dalla Commissione.

L'onorevole La Marmora consentiva che egli come prefetto non avrebbe potuto essere deputato, tuttochè non prendesse lo stipendio di prefetto, ma prendesse lo stipendio di generale.

Quanto a ciò che afferma l'onorevole D'Ondes-Reggio di voler fare una distinzione, io dico che ella non è ammissibile, poichè la eleggibilità e la sorteggiabilità dipendono appunto dalla posizione in cui esso si trova rispetto al Governo, non dallo stipendio; quindi la massima debb'essere generale, e le distinzioni riuscirebbero ingiuste.

Queste sono le ragioni che mi inducono ad appoggiare la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Errante ha fatto una mozione d'ordine, ma mi pare che questa sia stata già rigettata dalla Camera, avendo essa ammesso che si possa procedere a discutere e deliberare sulle massime. Questa proposta è conforme all'opinione mia; ma io per l'accennato motivo non credo di poterla mettere ai voti.

Pongo dunque a partito la prima massima formulata dalla Commissione...

D'ONDES-REGGIO. Vi sono degli emendamenti.

PRESIDENTE. La prego di formularli.

D'ONDES-REGGIO. Se permette il signor presidente darò lettura io stesso degli emendamenti che propongo.

« I funzionari i quali per ragione della carica non possono essere deputati, non potranno mai esserlo ancorchè rinunzino allo stipendio. »

« I funzionari i quali per ragione della carica possono essere deputati e sono esclusi solo per ragione di numero potranno essere deputati se rinunziano allo stipendio. »

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole D'Ondes-Reggio, colla seconda parte della sua proposta ella invade le altre massime di cui parla la Commissione al numero 2 e seguenti. Ella concorda colla prima massima della Commissione, ma poi aggiunge un'altra proposta la quale troverà la sua sede più acconcia quando si discuterà sulle massime seguenti.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

D'ONDES-REGGIO. Se mai si deliberasse sulla proposta della Commissione tale quale è fatta senza che già si facesse quest'eccezione, o almeno si ritenesse che questa seconda questione deve rimanere intatta, la Commissione potrebbe poi rispondere: la questione è già decisa.

Dunque restiamo intesi che se si approva la prima massima della Commissione, resta perfettamente intatta la seconda.

← **CRISPI.** Se la Camera crede di voler votare la prima massima del deputato D'Ondes-Reggio, le farò osservare che con essa non verrà a salvarsi il principio incluso nella proposta della Commissione. Con la seconda poi ci sarebbe di peggio.

La questione dell'ammissione degli impiegati in una Camera non è unicamente una questione di convenienza, come io dissi in altra tornata, ma è questione altresì di un buon ordinamento nel servizio pubblico.

In conseguenza dell'articolo 100 della legge elettorale, possiamo avere nella Camera 88 deputati. Ove vi si aggiungano cinque o sei ministri, avremo il bel numero di 93 o 94 individui i quali possono percepire lo stipendio allogato loro dallo Stato, farla contemporaneamente da legislatori e da agenti dell'amministrazione, e pei primi trascurando talora il servizio al quale sono destinati. Se poi s'introducono nella Camera degli individui i quali provvisoriamente rinunciano allo stipendio, ma che restano nelle piante organiche quali impiegati, la Camera diventerà ben presto una burocrazia che fa leggi, anzichè un'Assemblea di cittadini indipendenti che fa leggi perchè altri le eseguisca.

Bisogna inoltre che ci mettiamo d'accordo colle leggi esistenti. Quindi ricorderò alla Camera che nessun impiegato può lasciare l'ufficio suo se non in quei modi e per quelle ragioni stabilite dalle leggi. Ora in conseguenza della legge sulla disponibilità e sulle aspettative pubblicata l'11 ottobre 1863 non ci sono che tre mezzi soli perchè un impiegato dello Stato possa assentarsi dal servizio attivo. Se si tratta d'uffici soppressi, o d'uffici nei quali si riduce la pianta organica,

allora avremo gl'impiegati in disponibilità; essi ricevono una sovvenzione in proporzione del numero degli anni di servizio da essi prestato.

Ci sono poi gl'impiegati in aspettativa, e questi sono di due generi: quelli che si allontanano dall'ufficio per motivi di famiglia, ed a costoro è negato lo stipendio; gli altri i quali se ne allontanano per ragione di salute, ed ai medesimi in proporzione degli anni di servizio viene data una sovvenzione. Ci sono finalmente gl'impiegati in congedo, e questi si allontanano dallo esercizio delle loro funzioni per un tempo più limitato; dico più limitato, perchè agl'impiegati in aspettativa non può mai essere concesso un periodo maggiore di due anni, dopo il quale bisogna che ritornino al loro ufficio.

Gli onorevoli oppositori alla proposta della Commissione vogliono introdurre una quarta classe d'impiegati che può allontanarsi dall'ufficio pubblico rinunciando allo stipendio, ed aventi il favore di entrare in una Camera legislativa. Che classe d'impiegati è mai cotesta? Non si trovano contemplati in nessuna legge: servono allo Stato? No, vengono alla Camera: e si allontanano però dal posto al quale sono destinati, conservando i diritti inerenti alla loro carica, alla quale spesso ritornano con quei vantaggi che non sono dati agl'impiegati in aspettativa, o legalmente in congedo.

Guardiamo la questione da un altro lato.

Avete 88 impiegati che la legge elettorale ammette, e cinque ministri deputati, cioè 93 voti che presuntivamente devono essere a favore del potere esecutivo. Aggiungete a questi i voti dell'altra categoria d'impiegati che vogliono favorire dagli oppositori della proposta della Commissione e che avranno il vantaggio della eleggibilità senza il rischio del sorteggio, e voi vedrete farsi senza pericolo una maggioranza governativa per tutte le leggi.

Ora, io domando se è possibile questo sistema, se in questo modo ci può essere quell'equilibrio che è necessario nell'azione dei poteri dello Stato. Se così vi piace, varrebbe meglio un Consiglio di Stato alla francese anzichè una Camera di deputati. Cangiare sistema, se volete, mutate la distribuzione dei poteri, componeteli in guisa che funzionino senza reciproco sindacato. Coloro che la pensano così, lo dicano chiaramente; ma se vogliono introdurre così deplorabile regime con dei sotterfugi, sappia il paese che essi apportano una grave ferita alla Costituzione dello Stato, e che vanno a falsare quelle istituzioni che, più sono indipendenti, meglio funzionano, e più saranno rispettate dalle popolazioni.

Ecco, o signori, la ragione giuridica perchè la Commissione insiste nella sua proposta. Bisogna che l'articolo 100 della legge elettorale sia osservato in tutto il suo rigore, e che non si apra la via al potere esecutivo d'introdurre nella Camera dei deputati, che è vindice dei diritti del popolo, che è chiamata a sindacare le operazioni dei consiglieri della Corona, d'introdurre,

dico, elementi pregiudizievole all'esercizio dell'autorità legislativa. A coloro i quali vogliono che le istituzioni restino, per quanto umanamente è possibile, incontaminate, noi chiediamo che accettino il nostro sistema. Ed in questa occasione mi duole vedere nel campo opposto l'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale si è mostrato, quanto me, geloso delle garanzie costituzionali...

D'ONDES-REGGIO. E lo è.

CRISPI. Duolmi, perchè con lui vorrei essere di accordo in tutto ciò che concerne il rispetto del regime attuale. Sono intanto sicuro che la Camera sarà della mia opinione e respingerà ogni contrario emendamento.

Accettandosi la proposta della Commissione, la quale è completa, si metterebbe un freno a che entri nella Camera un numero maggiore d'impiegati di quello permesso dalla legge. Dopo l'incerta giurisprudenza dei precedenti Parlamenti è necessario che la grave questione sia una volta per sempre decisa dalla Camera attuale.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io ebbi l'onore di dire alla Camera, giorni sono, quali fossero le mie opinioni riguardo alla condizione degl'impiegati in questa Camera: e sostenni allora come non fosse a ritenersi conveniente il renderne deteriore la condizione oltre quello che lo Statuto vuole; ma credo poi che quando il numero degli impiegati nella Camera è completo, non si può a fronte dello Statuto col mezzo di espedienti o sutterfugi aumentare questo numero.

Per verità, o signori, vi è una ragione per ciò affatto costituzionale non solo, ma anche di pubblico servizio. Coloro i quali rinunziano allo stipendio vorranno dire che fanno questa rinuncia in corrispettivo del servizio che in qualità di deputati non possono prestare alla amministrazione? Ma allora vi sarebbe un altro modo più provvido, cioè lasciare che altri prestassero efficacemente servizio allo Stato togliendo così una parte di impiegati allo sfavorevole stato di disponibilità ed aspettativa in cui si trovino.

Io devo poi mettere in avvertenza la Camera riguardo ad un altro fatto: che cosa è questa rinuncia allo stipendio? Come si fa? Chi la controlla? Chi la accerta?

Voi mi direte: l'impiegato scrive una lettera al ministro, il ministro sapendo che questo impiegato rinuncia, fa che non gli sia più spedito il mandato; ma se il ministro fosse d'accordo coll'impiegato, dopo che il sorteggio è fatto non potrebbe rilasciare quello stipendio? (Benissimo! Bravo! a sinistra)

Qui trattiamo una questione astratta di guarentigie di libertà, e bisogna anche aver presente cotesta considerazione.

Io dichiaro alla Camera che questa, che era opinione mia da tempo, la trovai perfettamente divisa dai miei colleghi.

Noi, signori, difendiamo le prerogative del potere esecutivo e le difenderemo ad ogni costo; ma dove le

prerogative sembrerebbero portarci oltre il dovuto, la Camera può esser certa che non ne saremo eccessivamente gelosi (*Molte voci.* Bravo! Bene!)

D'ONDES-REGGIO. Signori (*Con calore*), difendo questa questione perchè appunto non vi ho alcuno interesse, perchè ho già dichiarato che, se esco dal sorteggio, mi ritiro dall'ufficio di professore. Ho esposto quale era la condizione della giurisprudenza nel passato Parlamento, ed ho soggiunto che ciò si fece secondo il mio avviso.

Mi meraviglio poi, come egli si maravigliava di me, che l'onorevole Crispi, uomo onesto quanto me, di buona fede quanto me, e più illuminato di me, arrechi certi argomenti che veramente non fanno niente all'uopo, sono da noverarsi negli elenchi dei sofismi, tra quelli che siccome provano troppo, provano nulla. Egli mettendo avanti la legge di disponibilità e di aspettativa, enumerava i casi nei quali un funzionario pubblico si può allontanare dal suo ufficio, e quindi argomentava: ma per tali altri casi non si può allontanare; ma il caso d'allontanarsi perchè il funzionario è deputato e lascia lo stipendio, non è da quella legge preveduto, dunque per ciò non si può allontanare. Ma allora seguirebbe pure che neanche si potrebbero allontanare i funzionari i quali restano deputati secondo il numero voluto dalla legge elettorale, perchè neanche questo caso è preveduto dalla legge di disponibilità ed aspettativa. Ecco perchè l'argomento è sofistico, prova troppo e perciò prova nulla.

La legge di disponibilità ed aspettativa non ha derogato nè punto nè poco la legge elettorale: quella è rimasta tale quale era.

Dunque, la questione resta intatta; sta tutta nell'interpretazione che si deve fare della legge elettorale. Sarà che l'interpretazione che ho dato io, potrà essere erronea, sarà che si devono escludere tutti i funzionari ancorchè rinunzino allo stipendio. La legge sulla disponibilità e aspettativa c'entra tanto in questa questione come ci può entrare che noi siamo riuniti nel Palazzo Vecchio e non più riuniti nel palazzo Carignano, i nostri banchi sono verdi e non gialli.

Quell'argomento dell'onorevole Crispi a sentirlo, può fare un certo effetto sopra uomini poco pratici di materie e di logica legislative, ma è privo d'alcun fondamento.

Nè io posso passare all'onorevole Crispi e neppure all'onorevole ministro per l'interno la parola: sotterfugio. Scusino, dar di piglio a sotterfugio non è costume mio: la mia franchezza, la mia schiettezza sono note a tutti; in ciò io non ricevo lezione d'alcuno; posso darla.

Alla proposizione poi dell'onorevole Crispi: che gli impiegati, si presume, che debbano essere ligi al ministro, rispondo: che io non ho odio nè antipatia contro alcuna persona, nè contro alcun ceto di persone. Io nella Camera voglio uomini onesti ed illuminati

che appartengano a qualunque ceto: sieno questi avvocati, siano proprietari, siano trafficanti, scienziati o letterati: solamente non voglio disonesti ed ignoranti.

Se poi si voglia entrare in considerazioni di dipendenza o indipendenza, io allora dirò, che vi sono funzionari pubblici i quali si trovano in tali condizioni, che nulla hanno da sperare o da temere dal Governo, sono più indipendenti e dei proprietari, e dei trafficanti, e dei letterati, e degli scienziati, e degli avvocati ancora (*Parità*), sì, degli avvocati ancora.

Io rispetto tutti; io dico che qui non vi sono che uomini tutti onesti quanto me, e illuminati più di me; ma dico che anche gli avvocati possono qui essere dipendentissimi, essere mossi dagl'interessi dei loro clienti; mentre gridano essere indipendenti possono fare gli interessi di banche, di strade ferrate, d'ogni sorta d'impresе pubbliche. (*Parità — Bravo!*)

Via dunque questi sospetti. Degli uomini onesti ce ne sono in tutte le condizioni; e qui ci sono dei funzionari pubblici, i quali hanno chiaramente dimostrato di essere indipendenti.

Io ho ben potuto attaccare i Ministeri ad uno ad uno, mentre ho visto alcuni deputati non funzionari, i quali, per coscienza s'intende, sono stati ora per un Ministero ed ora per un altro, ed ora per tutti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quand'io ho parlato di sotterfugi non intesi di toccare per nulla la persona dell'onorevole D'Ondes, il cui carattere è superiore ad ogni eccezione. Mi venne sul labbro la parola sotterfugio appunto perchè mi si presentava in astratto l'idea del concerto che per avventura in questa occasione potrebbe esistere tra il ministro ed il deputato.

CRISPI. Io non sono avvocato di alcuna società di ferrovie, o di altra società industriale sussidiata dallo Stato; tutto il mondo lo sa, e però le parole dell'onorevole D'Ondes non mi producono nè caldo nè freddo. Nulladimeno l'onorevole mio avversario pare non sia stato abbastanza attento a quello che ho detto, di maniera che bisogna ch'io dia uno schiarimento.

Io non mi riferii alla legge sulle disponibilità ed aspettative come a quella che dia argomento per escludere gl'impiegati dalla Camera. Il mio ragionamento si fonda principalmente sugli articoli 3 e 5 dello Statuto i quali determinano i vari poteri dello Stato ed il modo come questi poteri debbano funzionare, e sull'articolo 100 della legge elettorale il quale prescrive fino a qual numero possano gl'impiegati far parte della Camera dei deputati. Ove poi per un'altra via vi si volesse introdurre un numero d'impiegati maggiore di quello che la legge elettorale permette, si verrebbe indirettamente a squilibrare il movimento delle istituzioni, imperocchè ci sarebbe nella Camera per la gran massa degli agenti dell'amministrazione una confusione di funzioni dovendo eseguire la legge quegli stessi individui che son chiamati a farla.

Dissi in altra occasione che non ho mai ritenuto

l'impiegato deputato meno indipendente di quello che io lo sia; ma soggiunsi del pari che in tale argomento c'è anche una questione di convenienza. Quindi il deputato D'Ondes non ha ragione di sentirsi offeso dalle mie parole.

Non è esatto il dire che i funzionari pubblici non abbiano nulla a sperare, venendo in Parlamento. In verità, meno coloro che sono arrivati alla presidenza della Cassazione o in altri uffici superiori dello Stato, tutti gli altri, che possono essere promossi, hanno sempre qualche cosa a sperare.

Spero che la Camera sarà soddisfatta di queste brevi parole, e che vorrà, poichè anche il Ministero è con noi, accettare la massima da noi proposta, che è non solo razionale, ma conforme ai principii costituzionali che ci reggono.

Bisogna che i due poteri legislativo ed esecutivo, e l'autorità giudiziaria siano distinti: che ognuno nel giro delle sue funzioni sia indipendente e libero, e che non ci sia fra i medesimi quella confusione che solo si trova nel dispotismo, sia esso popolare, sia monarchico. Stiamo alle leggi, se non vogliamo col falsarle renderle meno utili e meno rispettate.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti prima la proposta dell'onorevole D'Ondes così concepita:

« I funzionari, i quali per ragione della carica non possono essere deputati, non potranno mai esserlo, ancorchè rinunzino allo stipendio.

« I funzionari i quali per ragione della carica possono essere deputati e sono esclusi solo per ragione di numero, potranno essere deputati, se rinunziano allo stipendio. »

SANGUINETTI. La divisione.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto.

SANGUINETTI. Vorrei fare osservare alla Camera che la formola della prima parte della proposta dell'onorevole D'Ondes non fa altro che concretare l'idea della Commissione, ha poi il vantaggio di avere una forma positiva invece di avere una forma interrogativa.

Mi pare che sarebbe meglio votare la prima parte della proposta D'Ondes e poi formulare la seconda parte.

PRESIDENTE. La formola della prima massima proposta dalla Commissione, abbandonando la forma interrogativa, sarebbe questa, se non erro:

« Non può essere eletto deputato (salve le eccezioni stabilite) chi copre un impiego, al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque questo non venga riscosso.

BIXIO. Io mi credo in debito di proporre, qualunque sia la risultanza, l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta della Commissione per una ragione di legge elettorale; questa massima della Commissione viola la legge elettorale tanto nell'articolo 97 quanto nell'articolo 100. Non credo sia ammissibile che si

venga di traverso a proporre una norma che viola la legge elettorale, come ha fatto oggi l'onorevole deputato Crispi in contraddizione di quanto ha sostenuto in appoggio della proposta dell'onorevole Catucci.

Tutte le sottigliezze dei giureconsulti che tornano la Commissione, tutte le arti dello scrivere, e le belle frasi della lingua, non mi faranno mai persuaso di una cosa, che cioè un uomo sia ricco, e non abbia denari.

Nella legge elettorale all'articolo 97 sta scritto:

« Non sono eleggibili i funzionari od impiegati che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato. » Ciò riguarda coloro che ricevono lo stipendio, ma quando uno non lo riceve vuol dire che non lo ha, e se non lo ha, la legge elettorale non lo esclude, nè può stabilirsi una giurisprudenza in opposizione colla legge.

In conferma dell'articolo 97 viene l'articolo 100, il quale dice: « Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari, o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale degli impiegati. »

Di guisa che chi non riceve stipendio non lo ha. Avrà ragione la Camera, avrà ragione l'onorevole Crispi. Contro quello che sosteneva l'altro giorno, avrà ragione l'onorevole ministro dell'interno, il quale mi sorprese, quantunque abbia dato un certo colore alle sue parole, circa quanto ha detto riguardo agli impiegati.

Io mi onoro dell'amicizia dell'onorevole ministro dell'interno signor Chiaves, ma trovo che le sue parole si prestano a certe spiegazioni riguardo agli impiegati. Io, che sono impiegato da poco tempo, credo che quando una cosa è giusta io abbia il diritto di dirla francamente, forse con troppa vivacità, ma colla stessa chiarezza con cui la può dire l'onorevole Chiaves e qualunque altro che non sia impiegato.

Noi siamo impiegati, e qualche cosa di più che non è un ministro, noi siamo impiegati della nazione.

Io non credo che nessun ministro, nè nessun altro mi dia dalla sua tasca il denaro che io ricevo dalla nazione; è una parentesi, se si vuole, ma è così.

Io propongo sulla proposta della Commissione l'ordine del giorno puro e semplice, e lo proporrei anche nella certezza che non fosse accettato perchè lo credo giusto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Se il signor deputato Bixio si fosse trovato presente quando si trattò tempo fa la questione promossa dall'onorevole Catucci, avrebbe conosciuto quali siano le mie disposizioni riguardo agli impiegati, i quali seggono in questa Camera, e come io sia ben lungi dall'aver quelle idee a cui sembrava accennare l'onorevole Bixio, e tanto meno riguardo alla sua onorevole persona.

Quanto poi al dire che gli impiegati abbiano lo stipendio sui danari della nazione, nessuno può contestarlo, ma i ministri sono gli amministratori del danaro della nazione; ripeto, siamo tutti in buona fede, ma siccome qui si tratta di una questione di diritto e di

una questione di guarentigia costituzionale, egli è per ciò che, sebbene ministro, ho potuto dire ciò che ho detto.

SANGUINETTI. Pregherei l'onorevole presidente di mettere ai voti in precedenza e staccata dal resto la seconda parte della proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio: dopo voteremo sulla proposta della Commissione.

Parmi questo il modo più logico, perchè se noi respingessimo tutta la proposta D'Ondes-Reggio sarebbe implicitamente respinta anche la proposta della Commissione.

D'ONDES-REGGIO. Trovo giusto quel che dice l'onorevole Sanguinetti.

PANATTONI. Ora abbiamo due proposte, oltre a quella della Commissione. Tra di esse l'ordine del giorno Bixio sarebbe pregiudiziale anche alla proposta D'Ondes-Reggio. È dunque inutile il continuare a discutere su questo, ed io pregherei la Camera di volersi prima occupare dell'ordine del giorno.

Senza lasciarmi sedurre dall'affetto di paternità verso la proposta della Commissione, io dichiaro francamente che credo di non urtarmi colle intenzioni dell'onorevole Bixio se respingo il suo ordine del giorno puro e semplice. Ed eccone il perchè.

La Commissione non si è ispirata con sentimenti che possano essere tradotti, non dirò in ostilità, ma nemmeno in diffidenza verso gli impiegati; di questi ha bisogno la Camera in un certo numero, affinché vi apportino notizie ed esperienze speciali. È la legge stessa la quale ha voluto che questo numero sia definito.

L'onorevole Bixio peraltro opina che ogni qualvolta l'impiegato non abbia stipendio, esso sia liberamente ammesso dalla legge.

Facciamo a intenderci. Se l'impiegato non ha stipendio sul bilancio, va bene; ma se egli dice: io non ho stipendio che mi venga in sacoccia perchè vi ho rinunciato in occasione delle elezioni, questo non basta. L'articolo 97 ove dice: « aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato » fu sempre inteso in questo senso, che l'impiegato il quale ha preso un impiego dotato di stipendio, se egli vi rinuzia per occasione della deputazione, fa un atto il quale potrebbe facilmente essere eluso; quell'impiegato prosegue la sua carriera, quell'impiegato all'indomani può ritornare in qualche modo a percepire lo stipendio essendo questo annesso al di lui impiego sul bilancio dello Stato.

Ecco il perchè la Commissione ha trovato che non vi era ostacolo nella legge a che noi stabilissimo quelle massime che ora si discutono.

Fra queste massime vi è la seguente. Coloro che sono ineleggibili perchè hanno un impiego con stipendio, e non sono tra gli eccettuati dalla legge, potranno essi dire rinunciando allo stipendio, e ciò basta per rimaner deputato? No: ecco la portata della nostra proposta.

In questa proposta noi dunque unicamente diciamo: quegli impiegati i quali non sarebbero eleggibili, cioè quelli non favoriti dalla eccezione dell'articolo 97, codesti non possono vantare di avere acquistata la capacità solo perchè cessano di prendere lo stipendio. Essi hanno, ciò malgrado, un impiego di quelli che non sono eccettuati; e tanto basta. O stipendio, o non stipendio, la loro incapacità resta ferma. Ciò costituisce precisamente la portata della nostra proposta.

Pertanto sia che l'onorevole Bixio ritiri come io lo prego, dopo queste spiegazioni, il suo ordine del giorno (*Il deputato Bixio fa un segno negativo*); o sia che egli, con quella eroica fermezza che suole distinguere un generale, voglia in tutti i modi tenerla ferma (*Narrità*), io mi auguro che la Camera riscontri fondata nella ragione e nella legge la proposta fatta dalla Commissione.

Mantenuta questa, pregherei l'onorevole Sanguinetti di non affezionarsi di troppo alla seconda parte della proposta dell'onorevole D'Ondes.

L'egregio relatore, quando dovremo discorrere di quella seconda parte, addimosterà che essa, con termini poco diversi, andrebbe ad un effetto molto diverso.

Bisogna talvolta badare alle parole perchè sovente il colorito vale più che il disegno apparente della figura.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque tre proposte. La proposta della Commissione, l'emendamento dell'onorevole D'Ondes e la proposta dell'onorevole Bixio.

La parola è all'onorevole Boggio per una dichiarazione.

BOGGIO. Dichiaro alla Camera che, per ragioni che ciascuno apprezzerà, io mi astengo dal prender parte a qualunque votazione sull'argomento che viene in questione.

Prendo poi questa medesima occasione per dichiarare che qualora io fossi favorito dalla sorte nel senso dell'estrazione, è mio intendimento di essere considerato immediatamente come dimissionario dal posto di professore per potermi presentare di nuovo agli elettori, se la Camera crederà che debbano di nuovo presentarsi agli elettori anche coloro che sono dimissionari.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri ha facoltà di parlare.

GUERRIERI. Ho domandato la parola onde appoggiare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bixio per la ragione che noi votando la formola proposta dalla Commissione, non possiamo interpretare autenticamente l'articolo 97 della legge elettorale. La facoltà d'interpretare la legge, non appartiene alla Camera dei deputati, ma al potere legislativo complessivamente. (*Rumori*) Ora, non potendo noi interpretare autenticamente la legge, votando quella proposta che cosa facciamo?

Non ci leghiamo a nulla, votiamo una formola che oggi accettiamo e che domani possiamo rifiutare nell'applicazione.

Io quindi credo che l'ordine del giorno puro e semplice corrisponda al concetto posto innanzi al principio della discussione dall'onorevole nostro presidente, essere cioè molto pericoloso il votare delle massime le quali realmente non ci legano, che in quanto noi le applicheremo poi ai casi concreti. Accetto quindi l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Bixio.

CAPONE. Dichiaro alla Camera che io mi asterrò in tutte le votazioni che concernono la relazione per l'accertamento dei deputati impiegati.

DEMARIA. Mi associo pienamente alle dichiarazioni fatte dagli onorevoli Boggio e Capone e dichiaro io pure che mi asterrò dal votare in tutte le questioni che riguardano l'attuale discussione.

GRECO-CASSIA. Essendo io consigliere di Corte d'appello, per le stesse ragioni di delicatezza a cui accennava testè l'onorevole Boggio dichiaro che mi asterrò dalla discussione, e da tutte le votazioni che avranno luogo sul rapporto presentato dalla Commissione intorno al numero ed allo accertamento dei deputati impiegati, come pure dichiaro che se l'unico nome che dovrà essere estratto dalla categoria dei magistrati, sarà il mio, non esiterò un istante a rinunciare assolutamente alla carica attualmente da me occupata.

Questa dichiarazione che ho l'onore di fare alla Camera non è l'effetto di una momentanea risoluzione, ma è conforme a quanto promisi nel programma da me presentato agli elettori del mio collegio che mi onorarono della riconferma del loro mandato.

PRESIDENTE. Come proposta più larga debbo porre ai voti prima quella dell'onorevole Bixio che è l'ordine del giorno puro e semplice, tanto sulla proposta della Commissione, quanto su quella dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

È stato domandato l'appello nominale sulla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice... (*No! no! Sì!*)

Domando prima di tutto se l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Bixio è appoggiato. (Non è appoggiato.)

Voci dalla sinistra. La domanda di squittinio nominale è ritirata.

PRESIDENTE. Rileggerò, per metterla a partito, la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

« I funzionari i quali per ragione della carica non possono essere deputati, non potranno mai esserlo ancorchè rinunzino allo stipendio.

« I funzionari i quali per ragione della carica possono essere deputati, e sono esclusi solo per ragioni di numero, potranno essere deputati se rinunziano allo stipendio. »

L'onorevole Sanguinetti ha domandato la divisione, ch'è di diritto. Di più ha proposto che si voti soltanto sulla seconda parte, e l'onorevole proponente di quest'emendamento è d'accordo.

DE LUCA, relatore. È mestieri che io dica una parola a nome della Commissione sopra questa seconda parte. Se si guarda la relazione della Commissione, si vede che il caso è esaminato, del quando cioè il sorteggiabile possa, rinunciando all'impiego, rimanere deputato.

Ora non vorrei che si pregiudicasse l'altra quistione colla definizione di questa. Anzi credo che sarebbe utile che l'onorevole D'Ondes si rimettesse alla quistione contemplata da quest'articolo.

L'onorevole D'Ondes cosa chiede? Chiede che quando vi sia un deputato eleggibile ma sorteggiabile, possa rimanere deputato rinunciando all'impiego che occupa.

Ora questa è una quistione esaminata, ed io credo che bisognerebbe rimettere quest'emendamento alla seconda questione proposta dalla Commissione.

D'ONDES-REGGIO. Io intendo che si adotti la stessa massima che si sancì nella passata Legislatura, che cioè quando alcuno che può essere deputato è uscito nel sorteggio, allora costui, non ritirandosi dal posto (che allora è un altro caso di cui discorreremo) ma rinunciando solamente allo stipendio, si debba presentare di nuovo agli elettori, ed è abilitato a poter essere eletto o no. Gli elettori sanno che egli è funzionario, ma che egli, essendo stato sorteggiato, ha rinunciato allo stipendio.

DE LUCA, relatore. È necessario uno schiarimento sopra la quistione proposta dall'onorevole D'Ondes. Egli vi dice, se avrò la disgrazia d'essere sorteggiato, rinunciando allo stipendio, ma rimanendo professore, potrò presentarmi di nuovo agli elettori per essere rieletto. Ma siamo alla prima quistione, ed in questo modo essa viene pregiudicata. Mi pare dunque che la proposta dell'onorevole D'Ondes non possa essere accettata.

Una delle due: o noi risolveremo la prima parte, e allora risolvendo la proposta dell'emendamento dell'onorevole D'Ondes venite a pregiudicare la prima quistione; ma se la volete lasciare ne' suoi termini integri, mi pare che dovette dare il voto all'articolo della Commissione senza tener conto di quell'emendamento.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare. Non ci vuole altro a togliere l'equivoco... (*Voci a sinistra.* Ha già parlato otto volte!)

PRESIDENTE. Perdoni; prima di tutto ella ha parlato già molte volte sulla sua proposta, poi mi sembra che l'onorevole relatore abbia proposta una questione pregiudiziale, dilatoria, sopra cotesto emendamento, e su questa bisogna che io interroghi la Camera, dandole anzi la precedenza su tutte le questioni. Domando innanzitutto se l'emendamento dell'onorevole D'Ondes sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo dunque ai voti la prima massima stata proposta dalla Commissione:

« Non può essere eletto a deputato, (salve le ecce-

zioni stabilite) chi copre un impiego al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque questo non venga riscosso. »

(È approvato.)

La parola spetta ora al signor ministro per l'istruzione pubblica.

BERTI, ministro per l'istruzione pubblica. Mi corre obbligo di dichiarare alla Camera che addì 27 di questo mese l'onorevole nostro collega Antonio Ranieri rassegnava le sue dimissioni da professore ordinario della Università di Napoli.

Il Ministero con suo rincrescimento dovette accettare queste demissioni: dico con rincrescimento, perchè mi duole di veder tolto dai registri dell'Università di Napoli il nome di Antonio Ranieri che seppe si meritamente acquistarsi fama nelle scienze e nelle lettere.

PRESIDENTE. La seconda massima proposta dalla Commissione è questa:

« Gli impiegati eleggibili, ma soggetti al sorteggio non possono, rinunciando allo stipendio, evitare il sorteggio medesimo. »

Se niuno si oppone la pongo ai voti.

(La Camera adotta.)

Quanto alla terza massima, benchè io non ne trovi esplicitamente enunciata la formola dalla Commissione, mi pare, salvo errore, la seguente:

« L'impiegato in aspettativa, quantunque non percepisca stipendio, va soggetto a sorteggio. »

DE LUCA, relatore. Questa è la formola che racchiude la proposizione, ma la Commissione non ha formulato una dizione speciale perchè venisse a toccare il fatto dell'aspettativa che avrebbe colpito il solo signor Pisanelli: oggi questo caso unico del Pisanelli non c'è più, dopo che ha date le sue dimissioni: ed ecco perchè accetta questa formola speciale; senonchè potrebbe ora anche rimaner fuori questa questione.

Voci. No! Sta come massima.

DE LUCA, relatore. Allora riteniamola come massima.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dichiaro che l'onorevole Pisanelli ha mandato le sue dimissioni, e fu già firmato il decreto regio con cui esse vengono accettate.

PANATTONI. In questo caso si risolve in un ordine del giorno, il quale almeno resterà come ricordo nelle evenienze successive, quando la Commissione di accertamento abbia bisogno di sapere come regolarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza massima proposta dalla Commissione, che cioè l'impiegato in aspettativa, quantunque non percepisca stipendio, va soggetto al sorteggio.

LAZZARO. La terza massima della Commissione non riguarda solamente la sorteggiabilità, ma anche l'eleggibilità; ora la proposta dell'onorevole presidente pare che si limiti alla sorteggiabilità; ed io desidererei che si mettesse ai voti l'intera proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Io ho desunto la mia formola dalle spiegazioni che ha date nel suo rapporto la Commissione. Del resto invito il signor relatore a formulare la terza massima.

CRISPI. La terza massima proposta dalla Commissione non è che la pura applicazione dell'articolo 99 della legge elettorale. All'articolo 97 di detta legge è detto:

« Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato ad eccezione, ecc. » E qui seguono le eccezioni alla ineleggibilità. All'articolo 99 poi è soggiunto: « Ogni funzionario ed impiegato regio in aspettativa è assimilato a quelli in attività. »

Quindi, e per l'eleggibilità, e per la *sorteggiabilità*, tollerati la Camera questo termine creato in questa occasione, l'impiegato in aspettativa equivale a quello in attività.

Egli è vero che nella passata Legislatura non si fu abbastanza severi a questo riguardo, ma dopo la pubblicazione della legge sulle disponibilità ed aspettative, dove è stabilito che gl'impiegati in aspettativa per motivi di famiglia non hanno stipendio, non si poteva far più quella differenza che illegalmente aveva ammesso la Camera precedente. Quindi, come determinazione del senso dei due articoli 97 e 99 della legge elettorale, basterà un semplice ordine del giorno che la Commissione è pronta a formulare.

SANGUINETTI. Io non volli parlare sulla sostanza, ma sulla forma della massima, sulla sostanza sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Perdoni, la forma ancora non si conosce, perchè appunto adesso la Commissione si propone di formulare la massima.

SANGUINETTI. Bene, ma intanto credo che sarebbe più spiccio adottare per la terza massima la seguente formola:

« Agli impiegati in aspettativa con o senza stipendio saranno applicate le massime già votate. » In questo modo è detto tutto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Poichè non vi è un caso pratico a cui applicare nè questa proposta, nè l'ordine del giorno di cui sembra ora occuparsi la Commissione, io mi permetterei di farle osservare che se entriamo nella via di creare delle massime per ogni posizione di impiegato in rapporto colla sua eleggibilità, ancorchè non vi sia un caso pratico a cui ciò sia applicabile, corriamo rischio di lasciar da parte molte massime che forse sarebbero più opportune, e votarne altre, le quali non potranno se non portare poi delle questioni nelle ulteriori elezioni e verificazioni elettorali.

Io pregherei quindi la Commissione di voler prescindere dalla proposta di quest'ordine del giorno, poichè il pericolo che può derivarne è notevole, e la confusione non meno grave.

CRISPI. La Commissione si è messa d'accordo, e con-

siderando che gli articoli 97 e 99 della legge elettorale non presentano alcun dubbio, rinunzia a proporre il promesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. La quarta massima proposta dalla Commissione potrebbe formularsi così:

« Non può ammettersi priorità in favore di quei deputati proclamati al primo scrutinio, a fronte di coloro che nella medesima elezione risultano proclamati nell'esperimento del ballottaggio. »

ERRANTE. Questa questione mi pare inapplicabile, poichè (*Conversazioni*), se veramente sia il caso di riformare la legge elettorale, ciò va al di là dei nostri poteri...

PRESIDENTE. Perdoni, ora la parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Questa massima ha la sua applicazione. Noi abbiamo avuto nelle ultime elezioni generali dei deputati impiegati eletti al primo scrutinio e degli altri eletti allo scrutinio di ballottaggio. Sorse il dubbio nella Commissione, se gl'impiegati eletti prima e quelli eletti dopo siano in eguali condizioni giuridiche, e se i loro nomi debbano tutti andare nell'urna per estrarne quel numero il quale supera quello dalla legge stabilito.

Io fui d'avviso che i deputati impiegati i quali furono nominati al primo scrutinio, quando non superino il quinto determinato dall'articolo 100 della legge elettorale, siano di diritto deputati e non debbano affidare al caso il loro ufficio di rappresentanti della nazione.

La massima da me sostenuta non ebbe la sorte di essere accettata da tutti i miei colleghi. Nulladimeno essi vollero rimetterla al giudizio della Camera.

Secondo la legge elettorale all'aprirsi delle urne quanti sono i deputati impiegati che possono essere eletti? 88; e pei professori e magistrati 11 per ciascuna categoria.

Gli elettori non hanno diritto di eleggerne al di là; e laddove ne eleggano più del quinto e non si conosca chi fra gli eletti abbia il primo acquisito il diritto a restare deputato, si è supplito col rimettere alla sorte quelli che debbano escirne.

ERRANTE. Domando la parola.

CRISPI. Ora quando la fortuna ha già deciso nell'atto istesso delle elezioni, quando la volontà del paese si è pronunciata al primo scrutinio e ha dato il diritto della rappresentanza ad un numero d'impiegati, il quale sia inferiore a quello voluto dalla legge, o che lo raggiunga, volete voi non ammettere che costoro abbiano un diritto proprio, volete obbligarli ad entrare nell'urna, a cimentare la loro posizione, essi che la ottennero dagli elettori nell'atto che costoro aveano il pieno diritto di nominarli?

Per me la questione mi si offre di così facile soluzione che non ho tardato a scioglierla affermativamente.

Perchè due individui abbiano lo stesso diritto, biso-

gna che cotesto diritto sia nato in condizioni eguali per l'uno e per l'altro. La data è una condizione che fissa l'acquisto di un diritto. Quando il diritto di due sorge contemporaneo, quando coloro che lo acquistano sono nelle condizioni medesime, non può mettersi in dubbio che ambidue debbano goderlo in eguale proporzione. Al contrario, quando l'abbiano acquistato in un tempo diverso, quando dal primo squittinio allo squittinio di ballottaggio sono passati otto giorni, chi vien dopo ha un diritto inferiore a chi venne primo nella elezione.

Ma mi si diceva: guardate che nelle elezioni l'atto del primo squittinio e quello del ballottaggio sono una operazione sola, e quindi non potete separare i due tempi; cotesti due atti sono l'uno il complemento dell'altro.

Capisco che l'obbiezione è abbastanza seria; ma quando voi dovete obbligare l'eletto prima a mettersi in concorrenza con l'eletto posteriormente; quando dovete metterlo nell'urna con coloro la cui elezione giuridicamente deve essere nulla, perchè eletti in un giorno che per loro non vi era più posto nella Camera, allora, signori, il mio ragionamento ha tale importanza che dovete accettarlo. Bisogna guardare al tempo in cui l'uno e l'altro acquistarono il loro diritto, e dividere i due atti di cui si compone l'unica operazione delle elezioni generali. Il vantaggio di essere eletto a primo scrutinio, dipende anche, se volete, da una fortunata coincidenza, e quindi non è giustizia il cimentare chi ebbe cotesto favore con colui cui la sorte fu meno amica.

E dirò pure che non è solo la sorte la quale fa riuscire a primo scrutinio un deputato, spesso è l'effetto del consenso degli elettori. Quando in un collegio unanimi gli elettori credono di trovare in un candidato le desiderate condizioni di indipendenza e di capacità, lo nominano immantinenti; mentre deve presumersi che chi fu eletto nel ballottaggio abbia trovato un grave contrasto fra coloro che dovevano dargli il voto. Il ballottaggio è la conseguenza di una lotta dei partiti; e quando i partiti non hanno potuto mettersi d'accordo sulla scelta del candidato, significa che a costui è mancato il concorso di tutte le volontà; se il diritto dell'eletto è legalmente inconcusso, moralmente è contrastabile.

Ecco il motivo, o signori, pel quale venni nell'opinione che prima di passare al sorteggio dei deputati impiegati il cui numero eccede quello voluto dall'articolo 100 della legge elettorale, convenga veder prima quali siano gli eletti a primo scrutinio, e per questi dichiarare acquisito il diritto di essere rappresentanti della nazione, prendere poscia i nomi di coloro i quali furono eletti al ballottaggio e metterli nell'urna.

A questi ultimi soltanto tocca di avventurare la loro posizione.

Non so se la Camera nella sua maggioranza vorrà

accogliere le mie idee. Io però sono convinto che meritano di essere accettate. —

ERRANTE. Io mi confermo sempre più nella opinione emessa in principio di questa discussione, che a forza di volere stare sulle teorie generali, noi quest'oggi finiremo con fare una nuova legge elettorale od aggiungere ad essa cento altre dichiarazioni superflue.

Nella specie, la questione a me sembrava così evidente, in senso contrario all'opinione dell'onorevole Crispi, da non ammettere dubitazione di sorta.

L'onorevole Crispi a forza di sottigliezze ha fatto tante distinzioni, che se noi volessimo seguire le sue norme, vi dirò io quali ne sarebbero le conseguenze.

Sostengo, o signori, che quando si tratta di elezioni il decreto di convocazione è un solo, e che le operazioni elettorali che vi si riferiscono non sono che conseguenze di unica esecuzione.

Quando il potere esecutivo emana il decreto di convocazione, nello stesso decreto si stabilisce il giorno della prima votazione e del ballottaggio, in caso non vi sia il numero di suffragi richiesto dalla legge.

Ora, che in ciò vi sia privilegio, e che perchè si faccia una seconda votazione la condizione di coloro per cui si addivene ad una seconda votazione sia diversa da quella di coloro che riuscirono al primo scrutinio, ed abbiano solo per questo un diritto acquisito, è tale dottrina che ripugna alla evidenza.

Domanderei all'onorevole Crispi in quale articolo di legge attinge questa bizzarra distinzione?

Gli eletti hanno lo stesso diritto, sia che lo siano al primo scrutinio, sia che risultino al secondo. Se si volesse ammettere diversa opinione, ne nascerebbe, che coloro i quali hanno maggior numero di voti fra quelli che riuscirono al primo scrutinio, meriterebbero la preferenza sopra gli altri che ebbero un numero minore di voti, e così si verrebbero a creare tanti privilegi in condizioni eguali per legge.

Per queste ragioni io credo che la questione per se stessa non meriterebbe di essere presentata alla Camera, ma tuttavolta si voglia discutere, io sono d'opinione che non vi debba essere distinzione di sorta tra coloro che risultano a primo scrutinio, e quelli che risultano dietro ballottaggio, perchè questa distinzione sarebbe arbitraria ed illegale, e verrebbe per la prima volta sancita a guisa di norma dalla Camera legislativa in occasione della verifica dei poteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Mi s'imputò che io abbia ricorso a delle sottigliezze, anzichè appoggiarmi alla legge.

Se la Camera valuterà il contenuto dell'articolo 100 della legge elettorale, troverà come il senso di esso sia conforme al mio intendimento.

Nell'articolo 100 è detto:

« Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati. »

Al terzo alinea è soggiunto: « Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. »

Alcuni dicono che questo terzo alinea si riferisca alle elezioni speciali. L'elezione è nuova, o signori, in rapporto a quella che precede; le elezioni fatte otto giorni dopo al primo scrutinio sono nuove di fronte alle anteriori.

Cotesta questione, è vero, non si è presentata altra volta al Parlamento, perchè giammai si è verificato, come nelle ultime elezioni generali che la gran massa dei deputati sia stata eletta a scrutinio di ballottaggio. È un caso che fra i contrastati ci sia stato anche l'onorevole Errante, ma certo parlando sul diritto di priorità dei deputati impiegati io non prevedi che io dovevo essere il mio oppositore. Io ho stabilito un principio ritraendolo dall'articolo 100 della legge elettorale; egli crede che questo articolo si debba interpretare diversamente da quello che ho fatto, ed ha detto sottili, le mie osservazioni, il che vale sofistiche.

Tutti, fuorchè lui, dovevano dare cotesta sentenza.

Nel 1851 e nel 1863 in conseguenza delle elezioni parziali, fu presentato il caso del quale ho discusso. Si trattava di una sola vacanza nelle categorie degli impiegati eleggibili, e gli eletti furono sorteggiati solo perchè le elezioni erano state fatte contemporaneamente.

Nella tornata del 25 gennaio 1851, ciò avvenne per le elezioni del colonnello Jaillet e dell'intendente generale Arnulfo; e nella tornata del 18 gennaio 1863 in conseguenza dell'elezione del consigliere d'appello De Franchis e del consigliere d'appello Greco-Cassia. La questione non fu sollevata nelle elezioni generali del 1861 per mancanza di applicazione, e però non poté allora esser decisa; è sorta nelle elezioni parziali ed ebbe la soluzione da me accennata. Oggi si tratta di elezioni generali, e non vedo che debba mettersi in rischio la posizione degli eletti il 22 ottobre 1865 i quali hanno un diritto acquisito; e che costoro sieno confusi con coloro i quali non ebbero dagli elettori quella spontanea manifestazione di volontà ottenuta dai primi.

Signori, potrà darsi al mio ragionamento quella definizione che si vorrà; io l'ho fatto con piena convinzione, e, lo ripeto, da tutti io mi aspettava un'opposizione, meno che da colui che vi è interessato.

ERRANTE. Chiedo la parola per un fatto personale.

Ho troppo alta idea della dignità umana, per credere che, perchè uno si trovi piuttosto in una che in un'altra posizione, debba sposare una opinione anzichè un'altra. Sono nella categoria degli impiegati ed altamente me ne glorio, perchè servo il paese e non ricevo retribuzioni gratuite da nessuno, ricevo quella ricompensa la quale mi spetta per l'opera mia.

Io nel 1861 venni eletto deputato senza passare per la trafila del ballottaggio, venni colpito dalla legge del

sorteggio, uscii il primo, e non fui talmente eroe, da rinunciare a quello stipendio che serviva per la mia famiglia.

Io non discendo ad insinuazioni personali ove si tratta di santa ragione. Mi fa altamente meraviglia che si citi, in una questione puramente di diritto, niente meno che un articolo il quale dice tutto il contrario del senso che gli vorrebbe attribuire l'onorevole Crispi,

Come volete che quando si parla di *nuove elezioni* nell'articolo 100 della legge elettorale s'intenda di quelle stesse elezioni che si fanno in unica volta? L'ho detto e lo ripeto, le elezioni generali si fanno in unica volta; quando la legge parla di nuove elezioni non allude alle elezioni che già si sono verificate, ma a quelle che avvengono dopo che le prime elezioni sono verificate: questo ha un senso logico, un senso legale, altrimenti non avrebbero senso comune le parole *nuove elezioni*.

La legge cosa dice? Dice, che una volta che il numero degli impiegati è completo, le nuove elezioni saranno nulle; ma ciò suppone che le prime elezioni siano verificate non solo, ma che abbia già avuto luogo il sorteggio, o che il numero degli impiegati sia in altra guisa completo. Non è mai venuto in mente ad alcuno di fare distinzione tra elezioni di ballottaggio, o di primo acchito. Il dire che questa questione non s'è fatta mai corrobora ancor di più la mia opinione: di tutto si può far questione sotto la cappa del cielo, ma non s'è mai mosso dubbio sulla interpretazione di quest'articolo perchè evidente come la luce del sole!

NEGROTTO. Le considerazioni poste innanzi dall'onorevole Crispi, appoggiandosi al sesto numero dell'articolo 100, io credo che non debbano essere tenute in conto dalla Camera. Infatti, che cosa dice il sesto capoverso dell'articolo 100? Dice: « Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. » Quand'è che è completo questo numero? Il numero non può essere completo finchè la Camera non abbia prima approvato l'elezione e poi dopo che abbia avuto luogo il sorteggio quando trattasi di deputati i quali sono compresi nelle categorie speciali.

Quindi io non so capire come, per le ragioni poste innanzi dall'onorevole Crispi, si possa dare la preferenza ai deputati che nella stessa elezione sono stati eletti a primo scrutinio preponendoli a quelli eletti nella votazione di ballottaggio.

Io credo che quando si parla nella legge di *elezioni nuove* si debba interpretare in guisa che siano nello stesso modo trattati gli eletti tanto al primo che al secondo squittinio.

Per queste considerazioni spero che la Camera adotterà la proposta quasi unanime della nostra Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CATUCCI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CATUCCI. Signori, la questione stata proposta dall'onorevole mio amico Crispi non è di pochissimo momento, nè merita il nome di sottigliezza, come l'onorevole Errante ha detto. Io vorrei esaminare la questione da un lato molto diverso da quello, sotto cui la trattò l'onorevole preopinante mio amico Crispi; io vorrei presentare alla Camera degli argomenti politici, per sostenere la mia tesi, vale a dire quella relativa alla preferenza a darsi a colui che risultò a primo scrutinio a differenza di chi venne eletto in ballottaggio. Io sarò brevissimo; spero quindi che la Camera mi permetterà di manifestare le mie idee, che nel rincontro ho fiducia che la Camera le accoglierà.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione sulla quarta massima proposta dalla Commissione.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ora a partito la quarta massima proposta dalla Commissione in questi termini:

« Non può ammettersi priorità in favore di quei deputati proclamati a primo scrutinio, a fronte di coloro che nella medesima elezione risultino proclamati in esperimento di ballottaggio. »

(È approvata.)

Domando se la Commissione concordi in questa formula della quinta massima:

« Dopo il sorteggio l'impiegato, il cui nome fu estratto a sorte, non può rimanere deputato quantunque rinunciasse allo stipendio. »

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, questa questione mi riguarda personalmente, perchè io ho dichiarato che se io esco al sorteggio mi ritirerò dall'ufficio di professore affine d'essere rappresentante della nazione.

Ma la questione non è certamente d'interesse; è questione di un puro principio, cioè se io allora dovrò o no presentarmi di nuovo agli elettori. Credo che anche la questione si può ridurre a mancare io qualche breve tempo dalla Camera, perchè io credo che non ho demeritato innanzi ai miei elettori, che se mi elessero quand'io era professore, molto più mi eleggeranno quando io ho perduto quel solenne ufficio appunto per essere deputato.

Nondimeno, o signori, reputo che è d'uopo stabilire questa massima, e io mi auguro che con chiarezza possa dimostrare sia per il testo della legge, sia più per lo spirito della medesima che uno il quale si ritira dall'ufficio, e, notate bene, qui non si parla di aspetta-

tiva o disponibilità ma di perdita dell'ufficio, non debba di nuovo presentarsi agli elettori, ma continua ad essere deputato.

Signori, la legge del sorteggio è una legge certamente odiosa, ed aggiungo poco ragionevole, perchè si dà alla sorte ciò che veramente non si dovrebbe commettere che ad un ponderato giudizio; pure questa è legge, ma quindi si deve cercare di renderla meno odiosa che sia possibile.

I termini di esso articolo 100 sono questi: gl'impiegati compresi nelle due categorie, di cui a numeri 4 e 8 dell'articolo 97 (magistrati e professori ordinari dell'Università) non eccederanno mai per ciascuna d'esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi alla Camera.

Quando il numero degl'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debbe essere annullata.

All'articolo poi 103 (qui ci è, signori, di costruito fare il confronto tra i due articoli) si dice: quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio cesserà in sull'istante d'esser deputato; potrà nondimeno esser rieletto salvo il disposto dell'articolo 100. Dunque, signori, noi abbiamo secondo l'esegesi della lettera della legge, che nel primo caso essa dice *deve essere annullata l'elezione* e nel secondo caso dice *cesserà sull'istante* di esser deputato. La Commissione, prendendo un grosso granchio, ha detto che la legge trattandosi del sorteggio, nel primo caso *ipso facto ed ipso jure*, dichiara nulla l'elezione, mentre la legge lo dice, trattandosi del nuovo impiego od aumento dello stipendio, nel secondo caso, e nel primo caso adopra linguaggio diverso.

Or certo è che nelle leggi, diverse parole non debbono intendersi nel medesimo senso, ma in senso diverso, specialmente trattandosi di casi non identici. E per quelle diverse parole pare chiaro che se nel primo caso *ipso jure*, ed *ipso facto* l'elezione viene annullata senza bisogno d'alcuna dichiarazione, nel secondo una tale dichiarazione di nullità debba aver luogo, ma pria che abbia luogo io ho fatto e fo un'altra dichiarazione che è quella di ritirarmi dall'ufficio, cioè a quella condizione, per cui non posso rimanere deputato; dunque fatta questa, la dichiarazione di annullamento non deve aver più luogo; io resto deputato avendone le qualità come avevo quando fui eletto. È questa l'esegesi della lettera della legge: andiamo allo spirito.

Signori, nel caso del sorteggio e del ritiro dall'ufficio, uno perde quello che ha; nel caso d'impiego nuovo, o d'aumento di stipendio, uno acquista quello che non avea.

Ora, secondo la massima della Commissione, io che ho un pubblico ufficio con stipendio e che lo perdo sarei posto nella stessa condizione di colui il quale acqui-

sta uno stipendio. Se la Camera, come si dice sempre, deve giudicare da giurì, io domando se al giurato più volgare fosse posta la questione, se siano nella stessa condizione colui che perde uno stipendio e colui che lo acquista, egli risponderebbe senza esitanza che le condizioni loro sono ben diverse.

Ma come no, direbbe quel giurì volgare, la perdita ed il guadagno sono cose non diverse? Sono opposte, sono come il sì ed il no.

Se io dunque ho dichiarato e dichiaro che uscendo dall'urna il mio nome mi ritirerò dal mio ufficio di professore per rimaner deputato, perchè dovrò esser mandato di nuovo dinanzi agli elettori?

La vostra logica sarà minore di quella d'un giurì volgare?

Eppure la Commissione agguaglia quelli due opposti casi, pare ricorrendo ad una finzione legale, che è che tosto che il nome d'un deputato esce dall'urna, esso cessò d'esserlo; quella sorte è fatale.

Ma, signori, le finzioni legali non s'inventano da chi deve applicare la legge, ma si mettono in pratica quando la legge chiaramente le stabilisce; ma nella nostra questione non esiste punto la pretesa finzione in virtù della legge, v'ha invece un'evidente realtà, ed è che il deputato, il cui nome esce dall'urna, non potrebbe essere più deputato, perchè impiegato; ma una volta che tosto per la sua dichiarazione precedente ha allora cessato d'essere impiegato, quella condizione per cui non potrebbe essere deputato è affatto cessata.

Questa è la vera logica egale, la logica del senso comune, la logica della verità.

Signori, una finzione simile non so in quale anti-quata legislazione si potrebbe trovare, non so se nelle XII tavole, ma so che se in quelle vi fosse stata, il pretore, con suo onore ed omaggio alla giustizia, l'avrebbe corretta.

Il progresso della scienza giuridica, e voi legislatori, dovete saperlo, non istà in creare nuove finzioni, ma in andando abrogando quelle che sistono.

Ma, mi si può dire, perchè non avete rinunciato prima? E perchè debbo io rinunciare al beneficio del sorteggio? Io lo confesso francamente, al professorato ci tengo, perchè l'ho senza esserne obbligato al alcuno, e perchè ho la coscienza che insegno principii di moralità e di libertà: che se poi sarò nella dura necessità di scegliere tra quello ufficio e questo di deputato, preferisco questo non certamente per fare la mia fortuna, a cui sempre poco o nulla ho badato, non per soddisfare alcuna volgare ambizione; sono a ciò superiore; non perchè reputo l'ufficio di deputato più solenne di quello di professore; ma perchè credo che nei tempi che corrono non sia superfluo che la mia voce, quantunque di poco valore, costantemente sorga in quest'Assemblea a difesa della giustizia, della libertà e della religione. (*Parità a sinistra*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Siccome io parlerò contro la proposta della Commissione, e quindi nel senso dell'onorevole D'Ondes, così se prima qualcuno vuole parlare contro l'onorevole D'Ondes, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. È iscritto dopo l'onorevole Cadolini, suppongo per sostenere la massima proposta dalla Commissione.

CADOLINI. Ammiro l'onorevole D'Ondes che difende fino all'ultimo la causa degl' impiegati, e che palmo a palmo contende alla Commissione ed agli avversari degl' impiegati il terreno che vorrebbero acquistare; ma non posso in nessun modo ammettere il principio da lui sostenuto, respingendo la proposta della Commissione.

Noi dobbiamo considerare che quando un cittadino eletto è impiegato al momento dell'elezione, per la Camera non cessa di esserlo, ove dopo l'elezione se ne dimetta.

Noi dobbiamo considerare la posizione di ciascun deputato sempre riferendoci al momento, in cui ebbe luogo la sua elezione.

Se noi avessimo da accettare il principio che sostiene l'onorevole D'Ondes-Reggio, quale risultato produrremmo? Produrremmo per risultato che il principio sancito dalla legge verrebbe evidentemente violato: e perchè? Perchè lo spirito della legge, come ben vi diceva pochi giorni sono l'onorevole ministro dell'interno, sta in ciò che gl' impiegati in genere non sono eleggibili, ma che solamente se ne ammette un certo numero fra coloro che sono dediti a certi studi speciali, potendo essi contribuire efficacemente nel risolvere le quistioni legislative, in cui hanno particolare competenza.

Supponiamo infatti che essendo stati eletti venti professori, nove di essi vengano estratti; supponiamo inoltre che questi dessero le loro dimissioni, e noi li mantenissimo nella carica di deputati: noi così operando andremmo contro il principio su cui si fonda la legge, perchè noi infatti avremmo venti impiegati, mentre lo spirito della legge tende ad ammetterne undici soli. Ragione per la quale se s'interpreta la legge ispirandosi a principii di larga libertà e cercando che nei deputati vi sia la massima possibile indipendenza, noi dobbiamo accettare la massima proposta dalla Commissione, cioè di ritenere annullate le elezioni di coloro che verranno estratti; in guisa che, ove vogliano rinunciare all'impiego per essere deputati, sieno costretti a ripresentarsi all'urna elettorale per riavere dai loro elettori le conferme della deputazione.

SANGUINETTI. Appena ho letto l'ultima proposta della Commissione mi nacquero dei dubbi poi sulla giustizia della medesima.

Io che non sono interessato nella materia, che non sono impiegato, e che in massima accettavo tutte le altre proposte della Commissione, sentiva il desiderio

di appoggiare anche quest'ultima, e di adottarla; ma quando lessi attentamente le ragioni che in appoggio della sua proposta la Commissione ci fa, i miei dubbi si convertirono in una certezza contraria alla proposta stessa, e qui pregherei la Camera di prestare benevola attenzione alle poche cose che sarò per dire.

Incomincio dal rispondere all'onorevole Cadolini: egli diceva che la legge limita il numero degl'impiegati e professori che devono ammettersi nella Camera. Supponendo che ne fossero stati eletti venti, undici soli possono essere ammessi; se permettete che nove possano dare la loro dimissione, invece di undici ne avremo venti.

Ma mi scusi l'onorevole Cadolini se debbo dirgli che egli non ha avvertito che i nove che resterebbero, non resterebbero più come impiegati e professori, ma resterebbero come deputati che non apparterebbero per nulla nè sotto il rapporto dello stipendio, nè sotto il rapporto di dipendenza, allo Stato: questi sarebbero nell'indipendenza assoluta dal Governo, come sono tutti gli altri deputati non impiegati.

Una ragione che aveva del peso è quella che fu posta innanzi dalla Commissione.

Essa all'articolo 100 della legge elettorale applica la teoria dei contratti: essa dice questo caso è assimilabile ad un contratto, in cui vi è una condizione risolutiva; la legge stabilisce che completato il numero si faccia il sorteggio, e verificatosi il sorteggio ecco che la condizione risolutiva si verifica, e l'elezione è annullata. Ma, o signori, io credo che questa teoria non sia applicabile alla fattispecie, e che non lo sia lo deduco dalla legge; se la legge mi dicesse il sorteggio annulla l'elezione del sorteggiato, la elezione sarebbe certo annullata dall'atto stesso del sorteggio; ma la legge non dice così.

Che cosa dice la legge?

L'ho qui davanti agli occhi e vi leggo:

« Quando il numero di queste due categorie (magistrati e professori) sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione *debbe essere annullata.* »

Non è dunque il sorteggio che annulla l'elezione, è un voto posteriore della Camera che deve dichiarare nulla la elezione del sorteggiato.

Ed evidentemente, a parer mio, la cosa dev'essere così, poichè non trovo una ragione politica qualunque la quale possa farmi credere che avesse potuto indurre il legislatore ad applicare le condizioni risolutive nel senso inteso dalla Commissione.

Infatti andiamo alle origini. Quali ragioni indussero a restringere il numero dei magistrati e dei professori? Ragioni di pubblico servizio. Si era verificato che i magistrati ed i professori erano portati al Parlamento subalpino in numero tale che i seggi di magistrato e le cattedre di professore restavano vacanti in tanto numero da compromettere l'insegnamento e l'amministrazione della giustizia. Allora se ne limitò il numero.

Dunque se avrete ristretto il loro numero nella Camera a ciò che la legge prescrive, lo scopo del legislatore è raggiunto.

Ma per raggiungere questo scopo, è egli necessario che i magistrati e professori sorteggiati non restino deputati rinunziando all'impiego? No, perchè quando il sorteggiato dà le dimissioni, egli cessa di essere magistrato o professore, ed il Governo provvede ai posti lasciati vacanti. Il servizio pubblico è assicurato.

Che la cosa sia così lo prova il fatto che la Commissione stessa è caduta in una contraddizione. Essa vi dice che se il magistrato o il professore dà le sue dimissioni prima del sorteggio, egli resta deputato; se invece la dà dopo, no. Se fosse vero che la legge, ha prescritto che l'operazione del sorteggio dovesse di fatto annullare la elezione, voi non potreste permettere al deputato eletto che l'efficacia del sorteggio dipenda o non dipenda da lui, perchè sarebbe stabilita dalla legge: come non potete permettere nelle condizioni risolutive dei contratti che l'efficacia della condizione risolutiva dipenda o non dipenda da uno dei contraenti.

Dunque, o signori, quando voi permettete all'eletto di eludere il sorteggio o di non essere ammesso al sorteggio con una dimissione preventiva, evidentemente dovete permettergli anche di eludere il sorteggio con una dimissione posteriore, poichè le conseguenze sono identiche.

Quali sono le conseguenze? Se il sorteggiabile si dimette prima, resta nella Camera; se si dimette dopo, resta nella Camera, ma resta sempre come deputato non impiegato. I suoi rapporti con la formazione politica della Camera non variano niente affatto. Quindi per me non trovo un motivo per adottare questa restrizione della Commissione che non fu mai adottata, notate, nelle Legislature precedenti.

Io credo che sarebbe la prima volta, dal 1848 al giorno d'oggi, che si verrebbe ad adottare questa massima di non permettere al sorteggiato di dimettersi dall'impiego.

Per questi motivi io vorrei pregare la Commissione a desistere dalla sua proposta.

LAZZARO. L'onorevole Sanguinetti ha combattuta la proposta della Commissione: primo fondandosi sopra la parola della legge; secondo facendo un paragone tra la condizione di coloro che si sono dimessi prima del sorteggio, e la condizione di quelli che si dimettono dopo. Da ultimo ha invocato i precedenti delle altre Legislature.

Io partitamente risponderò all'onorevole Sanguinetti, sostenendo le conclusioni della Commissione.

Quanto alla legge, a me pare che è appunto essa che dichiara nulla la elezione di quel deputato impiegato che non sarà favorito dalla sorte; poichè quando la legge si esprime in questi termini; quando il numero degl'impiegati di questa categoria sarà completo si estrarrà a sorte il nome di quello a cui elezione

debbe essere annullata, la legge che cosa stabilisce? Si rapporta ad un fatto che precede estrazione: la legge non prescrive, dovrà essere annullata; quell'espressione « deve essere annullata » è relativa ad un passato, non è relativa ad un fatto che ha ancora da avvenire. Se la legge, ripeto, dicesse: « la cui elezione dovrà essere annullata, » allora forse le ragioni dell'onorevole Sanguinetti potrebbero trovare sostegno nelle parole della legge, ma qui mi sembra che le parole della legge siano chiarissime; la legge vi dà, come nulle *de jure* le elezioni di coloro che non sono stati favoriti dalla sorte.

Io non voglio trattenere la Camera intorno ad una discussione filologica, perchè non siamo qui a fare delle discussioni accademiche e filologiche, ma la spiegazione evidente, chiarissima sorge, come ognuno vede, dalle parole medesime della legge.

L'onorevole Sanguinetti soggiungeva poi: ma voi non dichiarate nulla l'elezione di colui che ha dato le dimissioni prima, mentre invece dichiarate nulla l'elezione di colui che dà le dimissioni dopo.

È naturale questo, è giustissimo, poichè la condizione del primo viene a rimanere integra, non avendo egli subito la fase del sorteggio, mentre al contrario la condizione del secondo viene a pregiudicarsi, avendo egli appunto subito la fase del sorteggio.

Un impiegato il quale si dimette prima che il sorteggio sia avvenuto, si trova precisamente nella condizione di qualunque altro cittadino e non è sottoposto a quella condizione del sorteggio, alla quale gli altri sono sottoposti: ma quell'impiegato il quale aspetta il momento del sorteggio, subisce tutte le conseguenze portate dall'articolo 100. E quali sono queste conseguenze? Che le elezioni di tutti gli impiegati non favoriti dalla sorte debbono essere annullate.

Quanto poi ai precedenti, ai quali accennava l'onorevole Sanguinetti, io debbo dire che i medesimi possono essere di guida fino ad un certo punto, ma che non sono poi una regola assoluta, un dogma, e lo vediamo nel fatto poichè la seconda Legislatura italiana, che è la nostra, ha modificato in gran parte le decisioni della prima Legislatura italiana, e la prima Legislatura ha modificate molte disposizioni della Legislatura piemontese. Nella prima Legislatura italiana abbiamo veduto che gl'impiegati in aspettativa non erano assimilati agl'impiegati in disponibilità.

Molti abusi si sono commessi in questa materia: oggi stesso abbiamo votato la massima opposta; per conseguenza, siccome la Camera si è messa in una buona via su questo terreno, credo che essa vorrà adottare le conclusioni della Commissione le quali rispondono alla ragione della legge, e costituiscono un'interpretazione più logica e più liberale della legge elettorale.

CASTELLI. Io che mi trovo nelle medesime condizioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio, che al pari di lui, se

sarò designato dalla sorte a perdere la qualità di deputato, darò la mia demissione, dovrei desiderare di poter rimanere dando la mia demissione, anzichè espormi a rientrare col voto dei miei elettori col pericolo di non essere rimandato alla Camera.

Non posso però associarmi all'onorevole D'Ondes-Reggio, e ciò per una ragione che mi pare altrettanto semplice, quanto evidente. L'onorevole D'Ondes-Reggio suppone che la qualità d'impiegato cessi col fatto di dare le dimissioni. Credo invece che la qualità d'impiegato non cessi colla demissione data, ma bensì colla accettazione della demissione per parte del re.

È libero il professore di lasciar deserta la cattedra, è libero il magistrato di abbandonare il suo stallo anche a rischio che non si possa radunare la sezione, e possa essere sospeso l'amministrazione della giustizia; ma credo che quello che gli sarebbe possibile in via di fatto, non gli sia lecito in via di diritto. Ritengo che fino al giorno in cui la demissione sia accettata, l'impiegato conserva la sua qualità e ne conserva anche i doveri.

Ne verrebbe quindi che ci sarebbe un lasso di tempo, durante il quale il collegio che era rappresentato da quell'impiegato, non lo fosse più.

Queste semplicissime considerazioni m'inducono ad associarmi alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Non aggiungerò che uno schiarimento, ed è, che per me l'annullamento dell'elezione è contemporaneo al sorteggio.

Non è più deputato colui il cui nome fu estratto nel momento stesso in cui il sorteggio fu compiuto.

Credo che questo schiarimento risponda abbastanza a quanto ha detto l'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultima massima proposta dalla Commissione:

« Dopo il sorteggio l'impiegato, il cui nome fu estratto a sorte, non può rimanere deputato, quantunque rinunzi all'impiego. »

(È approvato.)

Ora si procederà a deliberare sopra ciascuno dei nomi che sono nei rispettivi elenchi dei deputati impiegati.

Porrò ai voti nome per nome, beninteso che quando non vi sia opposizione, si avrà come approvata la sua iscrizione nella rispettiva categoria.

Domando prima al signor relatore della Commissione, se le categorie stanno come vedo negli elenchi stampati e distribuiti questa mattina, in cui trovo quanto alla categoria dei professori, aggiunto anche un nome manoscritto.

PANATTONI. Faccio osservare che non siamo punto sicuri, anzi abbiam ragione di dubitare che ci sia stata data un'indicazione inesatta, quando abbiamo com-

preso al numero 34 il deputato Arcieri colla qualità di colonnello del genio.

Questa è una notizia che fu data, non si sa come, alla Segreteria, ed a noi venne da quella parte.

Però sembra che nella Camera non sieda che un deputato Arcieri, il quale, per quanto conosco anche dalle lettere di esso, è un avvocato della Basilicata. Io non conosco un colonnello Arcieri; ne ho domandato al signor ministro della guerra, ma egli pure mi ha detto che non conosce alcun colonnello che abbia questo cognome.

Adunque, se non s'accerta meglio la cosa, la Commissione non può garantire la qualità attribuita all'onorevole Arcieri.

RICCIARDI. Posso attestare che l'Arcieri, di cui è parola, è un avvocato di Lagonegro che non ha mai fatto parte dell'esercito.

VENTURELLI. Vorrei domandare alla Commissione se ha notizia che sia intervenuto alcuna modificazione nella categoria dei magistrati: e spiego alla Commissione.... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Perdoni, quando saremo a questa categoria allora potrà fare la sua domanda.

VENTURELLI. Io accetto pienamente quanto disse l'onorevole nostro Presidente: siccome mi pareva che egli avesse chiesto alla Commissione se manteneva le categorie tali quali, e che la Commissione avesse risposto che sì, si era per ciò che io volevo fare qualche osservazione, che mi riservo ora di fare quando l'onorevole nostro presidente mi concederà la parola.

PRESIDENTE. « *Categoria generale.* — 1. D'Amico, colonnello. »

NEGROTTA. Domando la parola.

Il colonnello D'Amico fa le funzioni di direttore al Ministero della marina. Ora io domando, i direttori generali della marina, come i direttori generali del Ministero della guerra sono essi eleggibili? Ecco la domanda che io sottopongo alla Camera. È vero che il direttore D'Amico è capitano di vascello che corrisponde al grado di colonnello, ma non basta; ha le due qualità, di cui l'una rende eleggibile, ineleggibile l'altra. Io dichiaro che sono dolentissimo rispetto alla persona dell'onorevole D'Amico di dover prendere la parola in questa circostanza, ma dichiaro anche che alcuni dei nostri colleghi, come l'onorevole Biancheri ed altri sono stati esclusi per la ragione precisamente che avevano una qualità che li rendeva eleggibili ed un'altra che li rendeva ineleggibili. La Camera ha adottato il principio in questa stessa Legislatura che allorché un deputato copre una qualità per cui è eleggibile, questa non è sanata dall'altra che lo rende ineleggibile. Trattasi di una questione di giustizia, e spero che la Camera vorrà risolverla come l'ha risolta durante la verifica dei poteri, per non fare differenze tra l'uno e l'altro dei nostri colleghi.

PRESIDENTE. Il ministro per la guerra ha la parola.

DI PETTINENGO, ministro per la guerra. Dal momento che l'onorevole deputato Negrotto ha creduto d'involgere nella sua domanda anche i direttori generali del Ministero della guerra, e che non è presente l'onorevole ministro della marina, mi permetto di accennare alcune osservazioni le quali, essendo applicabili a quelli fra i deputati che coprono la carica di direttori generali al Ministero della guerra, sono pure estensibili al caso dell'onorevole deputato in questione.

Se il militare, il quale disimpegna le funzioni in discorso fosse direttore generale effettivo e come tale ne ricevesse lo stipendio, probabilmente cadrebbe nella esclusione proposta, ma se invece altro non è che un ufficiale destinato o meglio comandato dal ministro a reggere temporariamente quell'impiego senza cessare dalla sua posizione militare, in tal caso esso non può cadere nell'esclusione, della quale appunto va esente per la sua qualità di militare e pel grado di cui è rivestito.

La presente questione già ventilata varie volte in seno della Camera subalpina ed anche successivamente fu sempre risolta nel senso che io ho l'onore di accennare: e io stesso che ebbi l'onore di coprire la carica di direttore generale nel Ministero della guerra, fui ammesso come deputato appunto perchè nella qualità di militare io era chiamato a disimpegnare funzioni le quali sono pienamente di carattere militare.

Venendo all'applicazione di questa massima e prevedendo la osservazione che si potrebbe fare in merito all'onorevole deputato maggior generale cavaliere Torreio debbo fare presente alla Camera come opportunamente i ministri di guerra miei predecessori proponessero alla firma del re i relativi decreti, pei quali esso veniva chiamato a reggere la direzione generale del reclutamento in tali termini che non gli potesse venir preclusa la via alla deputazione, accettando tale incarico, nè che per altro rapporto potesse essere variata la sua posizione militare. Difatti, il decreto del 25 agosto del 1861 è così concepito:

« Il colonnello del regio corpo di stato maggiore cavaliere Federico Torre, continuando a rimanere a disposizione del Ministero della guerra è *incaricato* delle funzioni di direttore generale delle leve, bassa forza e matricola, coll'attuale paga e vantaggi cioè di colonnello. »

Lo stesso egregio ufficiale, per rimeritarne i distinti servigi essendo stato più tardi promosso al grado di maggior generale, con regio decreto 31 dicembre 1863 veniva confermato nello stesso *incarico*, nei seguenti termini:

« Il colonnello nel corpo di Stato Maggiore a disposizione del Ministero della guerra, ed *incaricato* della direzione generale delle leve, Torre cavaliere Federico, è promosso al grado di maggior generale ecc. »

Ho fiducia di avere risposto all'onorevole Negrotto che cioè il militare non perde la sua qualità quando

non è nominato in modo effettivo ad impiego civile, e che pertanto continua ad essere eleggibile.

Osservo poi che se si volessero escludere i militari da queste funzioni ne perderebbe d'assai il servizio; essendo le medesime di specialità affatto militare; ed invero nel caso attuale io domando se vi sia una funzione maggiormente militare di quella della direzione del reclutamento e del servizio che si riferisce alla bassa forza dell'esercito.

Credo pertanto d'aver risposto sulla tesi generale e sulla questione riflettente il maggior generale cavaliere Torre.

DE LUCA, relatore. Io sono obbligato a dare alcuni schiarimenti sulla posizione del colonnello D'Amico. Si è ventilata da prima la questione, se egli avesse la qualità di segretario generale, e verificatosi che questo non era, ne fu fatta la rettificazione sugli elenchi. Dipoi entrata la Commissione ad esaminare la sua posizione abbiamo rettificato che egli è capitano di vascello della marina, e che egli prende la paga conforme a questo grado, che però è stato chiamato nel Ministero della marina a prestarvi il suo servizio non come direttore generale, ma come temporaneamente incaricato della direzione di alcune parti di quel Ministero, e se non vado errato del servizio militare marittimo. Quindi è che il D'Amico non ha impiego speciale nel Ministero, egli è uno dell'armata di mare che presta servizio nel Ministero colla paga di colonnello, e senza prender altro emolumento. Per conseguenza pare che non possa dirsi impiegato del Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto non ha fatto proposta formale; se dunque non c'è opposizione, si avrà...

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

ARA. L'onorevole ministro della Guerra per sostenere l'eleggibilità dell'onorevole deputato D'Amico ha date spiegazioni che mi obbligano a prendere la parola, per evitare, che in modo indiretto sia implicitamente approvato il sistema attualmente invalso tanto nel suo che in altri dicasteri d'incaricare impiegati ad una carica importante uno stipendio superiore all'impiego, che coprono.

Noi sappiamo che per regola di contabilità generale si stabiliscono le piante ministeriali: le piante non solamente risguardano il numero degl'impiegati, che non si può eccedere; ma ne fissano anche lo stipendio: se si ammette il sistema d'incaricare generali o colonnelli della carica di direttori generali, ne viene per conseguenza che le piante non sono osservate, ed in tal modo è violata la legge relativa alla contabilità generale dello Stato, e falsato il sistema costituzionale.

Io non dico questo per oppormi all'elezione dell'onorevole D'Amico, non intendo neppure di far decidere una questione così importante per incidente: ma solamente per mettere in avvertenza il signor ministro

della guerra, che si deve evitare la continuazione di un sistema contrario alla legalità ed alle norme di buona economia.

MINISTRO PER LA GUERRA. Se la Camera vuole entrare ora in questa questione, io sono pronto a rispondere all'onorevole Ara, ed a dire tutte le ragioni le quali credo che possano confutare la sua opinione; ma io crederei spostata affatto la questione, nella presente tornata e che meglio troverà la sua sede nella discussione del bilancio della guerra. Oggi si tratta di questione di eleggibilità, se cioè possano essere eleggibili o non eleggibili gli ufficiali destinati al disimpegno delle funzioni di direttori generali o segretari generali. Io sono agli ordini della Camera, ma mi pare che non convenga sviare il filo di una discussione con un'altra questione.

Sarò pronto a rispondere, qualunque altra volta lo desidererà la Camera.

ARA. Io accetto volentieri che sia riservata questa questione in occasione del bilancio, od in altra circostanza più opportuna: ho solamente voluto chiamare l'attenzione della Camera sovra una tale questione, all'unico fine che non sia pregiudicata. Io credo necessario, essenziale che questa questione sia trattata. Mi rincresce, che un argomento così essenziale non possa trattarsi subito, e come l'onorevole ministro, anch'io sarei pronto a svolgerlo; ma siccome si tratta di una questione di massima, preferisco riservarla piuttosto, che non sia risolta nel senso di fare, che cessi il sistema adottato dai diversi dicasteri, e da quello della guerra in particolare riguardo ai diversi incarichi stati accordati in modo che io credo illegale.

PRESIDENTE. Essendò esaurita la proposta dell'onorevole Ara, se non vi sono altre opposizioni, sarà ritenuto come impiegato il signor D'Amico, segretario generale nel Ministero della marina.

Proseguo:

- « 2. Arnulfi, luogotenente generale.
- « 3. Bixio, id.
- « 4. Brignone, luogotenente generale.
- « 5. Carini, maggior generale.
- « 6. Cugia, luogotenente generale.
- « 7. Farini, maggiore.
- « 8. Griffini, luogotenente generale.
- « 9. Musolino, colonnello.
- « 10. Pescetto, maggior generale.
- « 11. Seismit-Doda, maggior generale.
- « 12. Sirtori, luogotenente generale.
- « 13. Tamaio, colonnello.
- « 14. Torre, maggior generale.
- « 15. Damis, maggiore.
- « 16. Plutino Antonino, luogotenente colonnello.
- « 17. Malenchini, colonnello.
- « 18. D'Ayala, maggior generale.
- « 19. Assanti, colonnello.
- « 20. Petitti-Bagliani, luogotenente generale.

- « 21. La Marmora, generale d'armata.
- « 22. Cordova, consigliere di Stato.
- « 23. De Blasiis, id.
- « 24. Martinelli, id.
- « 25. De Filippo, id.
- « 26. Di Monale, id.
- « 27. Correnti, id.
- « 28. Piroli, id.
- « 29. Spurgazzi, segretario generale nel Ministero dei lavori pubblici.
- « 30. Raeli, consigliere di Stato.
- « 31. Finali, segretario generale nel Ministero di finanze.
- « 32. Araldi, luogotenente colonnello. »

La Commissione su questa categoria prima, generale, ha fatto una nota in cui si legge:

« L'annotato nel numero 32 non fu compreso nell'elenco a stampa, perchè le notizie sul di lui conto si ebbero dopo la pubblicazione della relazione. »

Poi è soggiunto:

« Si avverte che l'onorevole Borelli ha annunziato che egli si trova addetto ai lavori del Cenisio qual dipendente dai signori Grattoni e Sommeiller direttori di quei lavori. »

CADOLINI. La Commissione poi faceva osservare che l'onorevole Borelli ha uno stipendio sul bilancio dello Stato.

DE LUCA, relatore. No! no!

CADOLINI. Ieri ha qualificato l'onorevole Borelli come ingegnere addetto ai lavori del Cenisio.

DE LUCA, relatore. Dissi, addetto al traforo del Cenisio, ma non con stipendio sul bilancio dello Stato.

CADOLINI. Ora la Commissione fa notare che l'onorevole Borelli è addetto ai lavori del traforo del Moncenisio, ed alla dipendenza degli onorevoli Grattoni e Sommeiller direttori dei lavori stessi.

A me pare che questa osservazione della Commissione richiami molto opportunamente la nostra attenzione sulla eleggibilità dei due direttori Grattoni e Sommeiller, i quali evidentemente, essendo direttori dei lavori del traforo del Moncenisio, i quali sono fatti per cura del Governo con fondi iscritti nel bilancio dei lavori pubblici, dipendono dal Ministero.

Essendo evidente che questi sono impiegati dello Stato, giacchè ricevono stipendio sul bilancio, parmi in conseguenza che tale si debba riguardare anche l'ingegnere Borelli, che da loro dipende.

Al presente stato delle cose e finchè non senta qualche ragione la quale valga a dimostrare che altra è la situazione di questi onorevoli signori, e che cioè essi ricevono lo stipendio da una amministrazione qualsiasi che non sia quella dello Stato o non ne dipende direttamente, non posso a meno che proporre l'annullamento delle elezioni di questi onorevoli ingegneri.

Ne sono dolentissimo io stesso quanto alle persone; ma è questione di principio, e se noi qui non fossimo

franchi e liberi nell'espone la nostra opinione, non saremmo degni di sedere in questo recinto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti parla su questo argomento?

SANGUINETTI. Appunto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. La questione Borelli, Grattoni e Sommeiller vuol essere conglobata con quelle relative alle società appaltatrici o concessionarie dei grandi lavori.

Il Borelli, in sostanza, è nominato, non per decreto governativo, ma dall'impresa del traforo del Cenisio. Ora, in che modo lo Stato provvede a quest'opera? Lo Stato somministra i fondi; ha dato in appalto mediante contratto, la direzione di quei lavori; i direttori prelevano un tanto, nominano i loro impiegati, quest'impiegati non sono nominati con decreto reale, non hanno ritenuta sullo stipendio, non hanno diritto a pensione.

Dunque che cosa sono? Sono impiegati di un cottimista o concessionario dello Stato.

Ora questa questione è una questione che potrebbe farsi, se si trattasse *de jure constituendo*; se si trattasse di fare la legge elettorale, allora potrebbero venire in campo, come deve venire la questione degli impiegati delle società sussidiate e guarentite dallo Stato; poichè, o signori, se è vero che sono denari che vengono dai contribuenti lo stipendio dell'ingegnere Borelli, non è men vero che, in massima parte, vengono dai contribuenti gli stipendi delle società guarentite dallo Stato. Difatti, noi troviamo in quest'anno nel bilancio la somma di quarant'otto milioni che lo Stato paga a società.

Or bene, prendete il reddito di tutte le società delle ferrovie, e prendete, ad esempio, lo stipendio di un direttore, e ce ne sono fra noi che hanno stipendi di 27 mila lire; andate a vedere qual parte abbia quella società sui quarant'otto milioni pagati dallo Stato, e qual parte abbia dei proventi dell'esercizio, e voi potrete accertare qual somma, di quelle 27 mila lire, sia pagata dai contribuenti. Dunque, se si ha qui a fare una questione, a me pare che la questione debba essere di massima e generale.

La vostra Commissione non ha creduto di risolverla coll'applicazione della legge attuale, ma raccomandava al Ministero di presentare una legge in proposito.

Quando verrà quella legge, allora sarà il caso di contemplare anche il caso presente, ed io non sarò certo uno di quelli che si opporranno, perchè il mio voto l'ho già manifestato nella passata Legislatura; io sarò per escluderli tutti quanti, ma finchè la legge non è mutata, almeno almeno si trattino tutti colla stessa stregua.

BERTEA. Io prego anzi tutto la Camera a voler dividere le questioni. Quella che trovasi in discussione è nata a proposito dell'elezione dell'onorevole Borelli

che viene per ordine progressivo in dipendenza della nota inserita dalla Commissione nel suo elenco.

La posizione degl' impiegati addetti al traforo è dipendente dal regolamento che venne, se non erro, approvato colla legge 15 agosto 1857. All'articolo 34 di quel regolamento è dichiarato che « la scelta del personale ed il licenziamento necessario pegli uffici tecnici, e per le condotta e vigilanza dei lavori sono fatti dalla direzione tecnica, la quale ne determina le attribuzioni e le retribuzioni giornaliere, dandone nota all'ispettore economico per l'effetto, di cui all'art. 31.

« Le retribuzioni mensili saranno sottoposte all'approvazione superiore.

« Il personale addetto al lavoro in nessun' epoca e per nessuna circostanza avrà diritto a ricompense, o ad impieghi successivi, nè a rimborsi per trasferte o pernottazioni, ritenendosi che il medesimo è stato scelto esclusivamente per la presente opera, e che colla retribuzione fissata abbia ricevuto un adeguato compenso. »

La posizione adunque dell'onorevole Borelli non è altro che questa: dalla direzione tecnica del traforo del Moncenisio gli venne assegnata una retribuzione; la determinazione di questa retribuzione fu approvata con decreto ministeriale, ma egli non ha diritto nè a pensione ulteriore, quando cessasse dal servizio, nè, ove venisse licenziato, avrebbe diritto d'insistenza, non ha ritenuta di sorta sul proprio stipendio: egli è adunque un esercente libero che è applicato alla direzione tecnica del traforo. Io quindi ritengo che non possa esservi serio dubbio sulla sua eleggibilità poichè certamente nella condizione, in cui trovasi, egli non può ritenersi come contemplato nelle esclusioni che stanno come regola generale nella legge elettorale.

Quanto alla questione degli onorevoli Grattoni e Sommeiller mi riservo, occorrendo, di prendere la parola, quando verrà il turno di questa discussione. Prego intanto che piaccia alla Camera di prendere atto della spiegazione data dalla Commissione circa all'eleggibilità dell'onorevole Borelli, in rettifica di quanto esso aveva ieri a sera dichiarato in ordine appunto all'argomento, sul quale io aveva avuto l'onore di richiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Non avrei altro a dire dopo quanto ha dichiarato l'onorevole Berteau. Noi ci siamo persuasi che l'onorevole Borelli non si trova nelle condizioni volute dalla legge, e quindi non può essere escluso.

Quanto agli onorevoli Grattoni e Sommeiller non li abbiamo messi nella nota degl' impiegati; perchè anche nella Legislatura del '61 era stato preso ad esame il modo della loro nomina, ed erano stati riscontrati i documenti relativi al trattamento e alle altre condizioni di quei due deputati; ed era stato creduto che essi non rivestissero altra qualità che quella d'incaricati per dirigere i lavori del traforo. Sarà del resto,

come ben dice l'onorevole Berteau, il momento di esaminare meglio ancora la presente questione, quando ci occuperemo dei deputati suddetti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini fa una qualche proposta relativamente all'iscrizione del Borelli in questa categoria generale, o approva invece l'aggiunta della Commissione?

CADOLINI. Crederei opportuno che la questione fosse esaminata ancora, ma innanzi tutto debbo rispondere all'onorevole Sanguinetti, il quale ha un'abilità singolarissima nello spostare le questioni.

Come mai viene a paragonare questi impiegati che sono nominati per dirigere lavori che si fanno per conto del Governo, con quelli che sono impiegati nelle compagnie private, alle quali è dallo Stato guarentita una rendita? Come mai viene egli a fare questo singolarissimo confronto? Credo benissimo che questi pure dovranno essere esclusi, ma che forse, e senza forse, non lo potranno senza un'apposita legge, poichè non hanno alcuno stipendio sul bilancio dello Stato, perchè l'amministrazione, da cui percepiscono lo stipendio non fa che esigere dal Governo la differenza che può sussistere tra la somma guarentita ed il prodotto delle ferrovie, mentre nulla ricevono, quando la rendita delle ferrovie raggiunge o supera la somma garantita. Nel caso presente invece si tratta di lavori che sono retribuiti con somme scritte nel bilancio dello Stato. Se non erro, è iscritta per tale uso nel bilancio straordinario dello Stato la somma di cinque milioni e mezzo. Ora la legge che esclude gl'impiegati che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, non fa un'eccezione per quelli che l'hanno sul bilancio straordinario, o che lo ricevono, come diceva l'onorevole De Luca, in qualità d'incaricati. Colui che dal Governo ha una nomina e riceve retribuzione pel lavoro che fa, è un impiegato.

La posizione di questi impiegati è inoltre meno sicura, meno stabile di quella dei magistrati e dei professori, ed anche di altri alti funzionari, i quali anche senza l'inaffidabilità non potrebbero impunemente e senza ragione essere da un ministro destituiti. Per l'incertezza della loro posizione i funzionari di cui si tratta hanno dal Ministero una stretta dipendenza; quindi se non vogliamo che sia pregiudicata l'indipendenza del deputato, se non vogliamo che i lavori del Ceniso soffrano ritardi per negligenza di questi, peraltro degnissimi direttori di un'opera cotanto importante, noi dobbiamo dichiarar nulle le loro elezioni.

Noi non dobbiamo permettere che per accudire alle cure parlamentari questi direttori sieno costretti a trascurare in qualche guisa i lavori del Ceniso, che come ben sapete hanno un'importanza a cui si rannodano quistioni internazionali.

Io credo che siccome la questione dell'onorevole Borelli si collega in qualche modo a quella dei due direttori, da cui esso dipende, poichè anch'esso lo stipendio lo riceve sul bilancio dello Stato, e più o meno

direttamente la sua nomina viene fatta dal Governo, così io credo che sarebbe meglio riservare tutte queste quistioni, e pregare la Commissione a volerle maturamente esaminare.

SANGUINETTI. Innanzi tutto comincio a dichiarare un fatto il quale mette fuori di questione l'elezione dell'onorevole Borelli, ed è che il Borelli, nel dubbio che la sua elezione fosse contestata, ha dato le dimissioni antecedentemente all'elezione. Un mio cugino suo amico ebbe copia della lettera, colla quale domandava questa dimissione, e per incarico suo l'ha inviata a me, perchè la facessi valere dinanzi a voi. Io, non supponendo che vi sarebbe stata quistione a questo proposito, non ho portato meco quel documento, ma il fatto è così...

LA PORTA. È un'asserzione.

SANGUINETTI. Prego l'onorevole La Porta a ritenere che è un'asserzione che non l'avrei fatta, se non fosse vera.

LA PORTA. Può ingannarsi.

SANGUINETTI. Non m'inganno; non credo che l'ingegnere Borelli abbia voluto asserire cosa che non sia, e che abbia voluto incaricar me di venir a dire una falsità: questa è un'insinuazione che non si può fare.

Ricordo poi la questione che fu sollevata per l'elezione del signor Grattoni nella Camera subalpina; so che il conte Cavour vi prese parte attiva, e che in sostanza egli allora ha detto che il Grattoni aveva un contratto verso lo Stato, per cui veniva incaricato della direzione di quei lavori, ma che veramente non era un impiegato dello Stato.

Egli disse che siccome i signori Grattoni e Sommeiller erano stati gli autori della locomozione posta in opera pel traforo del Cenisio, così il Governo aveva creduto che la direzione di questi lavori dovesse essere affidata ad essi, e ciò si fece per mezzo d'un contratto, secondo il quale essi avevano, unitamente al Grandis, 30,000 lire annue per la direzione dei lavori durante il periodo del traforo.

Ora questi direttori certamente si fanno aiutare dal personale che meglio loro piace: ma altro è un contratto, altro una nomina d'impiegato governativo. Quindi anche per questo credo che l'elezione dell'onorevole Grattoni sia valida, a meno che con una legge si venga a stabilire la ineleggibilità anche per quella categoria di gente che abbiano contratti col Governo simili a quello del Grattoni, Grandis e Sommeiller che venderono al Governo l'uso di una loro invenzione mediante un certo corrispettivo, coll'incarico di dirigere l'applicazione del meccanismo di loro invenzione.

PRESIDENTE. Il signor ministro per l'interno ha la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. La menzione che ha fatto l'onorevole Sanguinetti di dimissioni date dall'onorevole Borelli non vorrei che per avventura ponesse la questione sotto l'aspetto che non le appartiene. Queste dimissioni sono un fatto del tutto indifferente,

poichè non sono dimissioni date al Governo, il quale non avrebbe nè punto nè poco ad accettarle.

E questo viene a provare sempre più che non siamo in tema d'impiegati. Non si può concepire un impiegato del Governo senza una nomina che venga da lui. Il dire che vi sono dei fondi pagati dai contribuenti, che sono versati in una impresa, in cui vi sono persone tecniche che lavorano ed hanno retribuzioni su quel fondo, non è argomento bastevole per provare che quelle persone tecniche sono altrettanti impiegati governativi.

Io voleva solo fare quest'avvertenza, perchè l'idea enunciata dall'onorevole Sanguinetti non avesse per avventura altra influenza.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha la parola.

BERTEA. Spero che la Commissione mi appoggerà nella mia proposta: Io desidero che la Camera voti sopra Borelli, perchè non credo giusto che in vista d'una possibile questione che si abbia a sollevare in occasione di altra discussione, si sospendesse intanto l'esercizio del diritto che egli ha intanto di veder constatata la sua eleggibilità. Egli non ha diritto di rimanere nel posto che occupa, non ha diritto a pensione quando venisse licenziato, non fa carriera, non ha ritenenza sul suo stipendio; egli è un operaio intelligentissimo a disposizione della direzione tecnica; quindi non posso credere che la Camera lo voglia considerare come impiegato. Prego pertanto l'onorevole presidente a porre ai voti questa questione.

PRESIDENTE. Il deputato Cantù ha la parola.

CANTÙ. Io voleva precisamente dire quello in cui mi ha prevenuto l'onorevole Sanguinetti, cioè che gli onorevoli Sommeiller e Grattoni, come inventori di quel sistema di traforo, sono stati posti a direttori per l'applicazione di quel sistema; quindi non si possono ritenere come impiegati. Volendo escluderli si verrebbe a punire uno il quale ha trovato un sistema che diede buoni saggi, e con ciò si verrebbe sempre più a restringere quella tale libertà che bisogna concedere agli elettori.

PRESIDENTE. Il deputato Cordova ha la parola.

CORDOVA. Quando io ho domandata la parola stava parlando l'onorevole Sanguinetti e ricordava, come il conte di Cavour avesse difesa la elezione del Sommeiller. Non aveva ancora indicato quel fatto che venne poi esposto da lui ed avvalorato dalla voce dell'onorevole Cantù, vale a dire la condizione degli onorevoli Grattoni e Sommeiller. Io ne parlo, perchè non vedo qui l'onorevole ministro dei lavori pubblici il quale non avrebbe mancato d'indicarlo, e perchè mi consta da documenti veduti e per la reminiscenza della difesa fattane dal conte di Cavour.

Il fatto è precisamente, come lo indicò l'onorevole Cantù. Gli onorevoli Grattoni e Sommeiller, rappresentano il diritto di proprietà di una invenzione, quella del metodo del traforamento del Cenisio: questo di-

ritto di proprietà fu transatto all'epoca che fu autorizzato il Governo a disporre i lavori del traforo, e fu convenuto che l'uno e l'altro avrebbero prestata l'opera loro con una retribuzione a darsi dal Governo rinunciando essi ad ogni compenso pei diritti loro di inventori. Ultimamente questi documenti si sono dovuti riandare, perchè il ministro dei lavori pubblici ebbe alcuni mesi sono, ossia poco prima del trasferimento della capitale, l'idea di appaltare i lavori del traforo del Ceniso, e la società che domandava di ottenere l'appalto di questi lavori trovava una grande difficoltà se si fossero rusciti a prestar l'opera loro i signori Grattoni e Sommeiller, perchè li credeva gli uomini più competenti per la continuazione di quei lavori. In conseguenza si trattava di assicurare il concorso di questi ingegneri nel caso che non fossero costretti dal contratto di apprestare l'opera loro. Ma si verificò in questa circostanza che essi non avrebbero potuto recusare l'opera neanche nel caso che la industria privata fosse divenuta concessionaria dei lavori, appunto perchè l'opera loro era impegnata per effetto della convenzione e la convenzione tiene luogo dei diritti che avrebbero potuto esercitare come inventori.

Del resto, tutto questo che ho accennato è come un semplice fatto per deliberare le questione; insomma per far quello che hanno fatto l'onorevole Sanguinetti e l'onorevole Cantù io mi oppongo alla domanda dell'onorevole Cadolini e prego la Commissione di voler esaminare quei documenti perchè niente sarà di meglio che un accurato esame per scoprire la verità e risolvere ogni questione che possa nascere a questo riguardo.

PRESIDENTE. Riguardo alla elezione del Sommeiller e Grattoni sembrano concordi i preopinanti tutti a riserbarla: però l'onorevole Berteza domanda ed ha autorità di domandare la divisione, e che si proceda immediatamente a deliberare quanto alla elezione dell'ingegnere Borelli.

CADOLINI. Per tali dichiarazioni, in forza delle quali non posso più mettere in dubbio l'eleggibilità dell'onorevole Borelli, io ritiro la proposta che feci intorno alla medesima. Ond'è che non vi sarà più bisogno che la Camera prenda alcuna deliberazione sovra di essa, rimanendo solo a studiare più maturamente le elezioni dei due direttori.

PRESIDENTE. La questione resta adunque riservata per gli onorevoli Sommeiller e Grattoni.

Quanto all'onorevole Borelli rimane approvata la nota aggiunta dalla Commissione a suo riguardo.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIARDI. Prima che si passi alle altre categorie desidero muovere una interpellanza alla Commissione.

Nella seduta di ieri l'altro noi annullammo l'elezione del commendatore Giacomo Rattazzi, solo perchè fu

trovato che egli riceve stipendio sui fondi della Cassa ecclesiastica. Ora io domando alla Commissione, se, dopo quell'annullamento, facendosi ad esaminare vie meglio la condizione di ciascun deputato, non abbia trovato che l'onorevole Borsarelli sia impiegato, non so se dell'Economato, o della Cassa ecclesiastica? Io faccio una semplice domanda: se l'onorevole Borsarelli non ha questa qualità, allora la mia osservazione diventa inutile; ma nel caso che ei l'abbia, io credo che non potrebbe più far parte della Camera, poichè essendo stata annullata l'elezione del Rattazzi, egli, che si trova nelle sue medesime condizioni, dovrebbe pure aversi per ineleggibile.

PANATTONI. Io pregherei l'onorevole Ricciardi a non insistere per una ragione che facilmente persuaderà il suo perspicace intelletto. Noi siamo incaricati dell'accertamento di quegli impiegati i quali tali apparivano all'epoca dell'elezioni generali. Noi non potevamo stabilire quello che dovrà esaminarsi in seguito. E se ciò occorrerà, noi ce ne occuperemo a suo tempo in uno di quegli ulteriori accertamenti, di cui è incaricata la nostra Commissione, giacchè essa è permanente. Pertanto la questione del commendatore Giacomo Rattazzi era complessa. La Commissione non potrebbe ritenere che fosse già fissata una massima. Sono stati richiesti i documenti relativi alla Cassa ecclesiastica ed all'Economato.

Quindi vede l'onorevole Ricciardi, senza che altro io dica per persuaderlo, come egli deve prendere l'iniziativa, dicendo che è prematura la sua proposta.

RICCIARDI. Allora io aspetterò gli elenchi di coloro i quali ricevono stipendi sui fondi della Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. L'incidente è finito. Facciamo economia di tempo.

Il deputato Ercole ha domandato la parola.

ERCOLE. Aveva domandato la parola per sapere se l'onorevole Ricciardi insiste.

PRESIDENTE. No, non insiste. Allora si procede a deliberare sulla seconda categoria. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

VENTURELLI. Io l'ho domandata prima sulla categoria dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. Io domando alla Commissione, come aveva annunciato poco fa, e per essere più chiaro, e parlare senza sotterfugi, se essa è a cognizione che l'onorevole Borgatti, iscritto nella categoria dei magistrati abbia ottenuto un decreto di nomina che muti la sua posizione e dia occasione alla sua rielezione. Questa domanda ha la sua ragione d'essere, e spero che uno degli onorevoli ministri presenti, in mancanza di quello della giustizia, vorrà rispondermi; questa domanda ha l'importanza seguente: ci sono nella lista dodici magistrati, dei quali solamente 11 possono rimanere deputati, ora se uno di questi magistrati, prima che si fac-

cia il sorteggio venisse dichiarato ineleggibile o sottoposto a rielezione come segretario generale, in tal caso ne verrebbe per conseguenza che non sarebbe più necessario il sorteggio per gli altri undici, poichè ci sarebbe posto per tutti.

Aspetto quindi una risposta, sia da uno dei membri della Commissione, sia da uno degli onorevoli ministri presenti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Essendo assente il ministro di grazia e giustizia, dirò io che fu realmente firmato il decreto, con cui è nominato l'onorevole Borgatti segretario generale del Ministero di grazia e giustizia; ma veramente non conosco il tenore di questo decreto.

VENTURELLI. In tal caso io domando che sia sospeso il sorteggio per la categoria dei magistrati.

DE LUCA, relatore. Poichè l'onorevole Venturelli si è diretto alla Commissione per sapere, se l'onorevole Borgatti fosse stato assunto all'ufficio di segretario generale, io gli debbo dire che la Commissione fu sollecitata nel domandare al ministro informazioni al riguardo. Il ministro ha risposto che il decreto si era firmato per la nomina di segretario generale, ma che egli non poteva ritenerlo effettivo, perchè non era stato registrato alla Corte dei conti.

Per conseguenza la Commissione altri dati non ha e dati positivi aveva avuti prima; perciò lo ha compreso nella categoria seconda.

CADOLINI. Io credo che noi dobbiamo avere un punto di partenza sicuro ed esatto; noi dobbiamo ragionare e discutere sopra il rapporto che ci viene fatto dalla Commissione, e sopra lo stato di fatto al momento, in cui il rapporto veniva presentato; perchè altrimenti la volontà di un ministro, e la volontà di uno degli impiegati sia nell'accettare che nel rifiutare una nuova posizione può alterare il diritto degli altri.

Io per ciò credo che siccome lo stato di fatto era quello che ci sta dinanzi, cioè di dodici magistrati, così si debba fare l'estrazione di uno di essi.

VENTURELLI. Io mi era dispensato dallo svolgere ampiamente le ragioni, per cui aveva domandata alla Camera la sospensione, perchè sembrava che tutti fossero d'accordo per la sospensione: ma poichè incontro opposizioni sono obbligato a dire che se oggi si procede al sorteggio si dovrà annullare non una ma due elezioni: mentre una delle due, valida di per se stessa, sarebbe da noi annullata solo perchè non si conosce ancora pubblicamente che l'onorevole Borgatti sia stato assunto al posto di segretario generale, e quando la sua nomina avrà effetto per lui dalla data del decreto firmato da S. M. il re e non dalla registrazione alla Corte dei conti, la quale è una semplice formalità.

Comprendo bene che questa formalità sia indispensabile, ma appunto a ciò provvede la mia proposta per la quale non sarà assolutamente decisa la questione, ma sospesa.

Che si passi dunque alla verifica della qualità di questi dodici magistrati, ma si sospenda l'atto del sorteggio, poichè vi è una dichiarazione così esplicita come quella dell'onorevole ministro, e come quella del relatore della Commissione; credo che ciò sia giusto e convenevole.

Nè vedo poi quale sia l'inconveniente che teme l'onorevole Cadolini, perchè il Ministero non farebbe sempre in simili casi che vantaggiare la posizione degli altri deputati invece di mutare quella del deputato assunto a nuova carica, e non si scorge come il Ministero verrebbe ad avere alcun'arma per nuocere adottandosi il temperamento che ho l'onore di proporre alla Camera.

SANGUINETTI. Io propongo la quistione pregiudiziale sulla proposta Cadolini, perchè ella è in contraddizione con una massima che abbiamo votato in questa stessa seduta, quella cioè che il sorteggio annullasse immediatamente l'elezione, ma che un deputato che desse la dimissione prima potesse darla, e che per conseguenza venisse a diminuire il numero dei sorteggiabili.

Or bene qualunque sia il motivo, per cui un magistrato cessa di essere deputato, dobbiamo adottare questo principio; se la Camera adottasse oggi la proposta Cadolini sarebbe in contraddizione col voto che oggi ha dato.

Se la dimissione volontaria antecedente il sorteggio ha diritto di diminuire il numero dei sorteggiabili, perchè non lo diminuirà l'accettazione di un impiego che come quello accettato dal Borgatti fa cessare la qualità di deputato?

E non poteva il Borgatti dare la dimissione da magistrato e farsi nominare in seguito segretario generale?

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva del deputato Venturelli.

(È approvata.)

Leggo i nomi compresi nella categoria dei magistrati:

- « 1. Basile-Basile, consigliere d'appello.
- « 2. Borgatti, id.
- « 3. Bortolucci, id.
- « 4. Cacioppo, vice-presidente di sezione, id.
- « 5. Capone, consigliere d'appello.
- « 6. Castelli, id.
- « 7. Castiglia, consigliere di Cassazione.
- « 8. Errante, id.
- « 9. Greco-Cassia, consigliere d'appello.
- « 10. Mazza-rella, id.
- « 11. Pasella, consigliere di Cassazione.
- « 12. Pescatore, id. »

(È approvata questa categoria, rimanendo sospesa l'estrazione.)

« *Categoria di professori* — 1. Albicini professore, Bologna.

- « 2. Betti, Pisa.
- « 3. Boggio, Torino.
- « 4. Conti, Pisa.
- « 5. Coppino, Torino.
- « 6. Demaria, Torino.
- « 7. D'Ondes-Reggio, Genova.
- « 8. Ercolani, Bologna.
- « 9. Mancini, Torino.
- « 10. Mantegazza, Pavia.
- « 11. Musmecì, Palermo.
- « 12. Scolari, Pisa.
- « 13. Torrigiani, Parma.
- « 14. Ferrari, Firenze.
- « 15. Carrara, Pisa.
- « 16. Viora, incaricato senza stipendio, ma con gratificazione. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su chi?

SANGUINETTI. Sul professore Viora.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi opposizione sugli altri nomi....

CRISPI. No! no! C'è una questione che nessuno forse vorrà sollevare, ma io la feci nella Commissione e la ripeterò anche nella Camera.

PRESIDENTE. Su che numero?

CRISPI. Sui numeri 14 e 17.

PRESIDENTE. Allora fino al numero 13 inclusivo la categoria è approvata: la questione comincia al numero 14; il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. L'articolo 97 della legge elettorale ha notato fra gli eleggibili i professori ordinari delle regie università e degli istituti pubblici nei quali si conferiscono gradi accademici.

Nell'istituto superiore di studi di Firenze, creato con decreto del Governo provvisorio del 22 dicembre 1859, non si conferiscono gradi accademici.

Ne viene per conseguenza che i professori di quello istituto non sono eleggibili perchè non fanno parte della eccezione di cui è parola al numero 8 dell'articolo da me citato. Si rispondeva da alcuni miei colleghi: è vero che nell'istituto di perfezionamento di Firenze non si conferiscono gradi accademici, ma là si trova da tutti coloro che sono stati nelle Università il complemento ai loro studi.

Ma di questi istituti che possono offerire degli studi completivi ce ne sono ben altri.

La legge è troppo precisa quando indica l'eccezioni della eleggibilità e non se ne possono estendere i limiti.

La legge, per esempio, vuole che siano unicamente

eleggibili i professori ordinari delle Università. Tace sugli straordinari e gl'incaricati.

Uno dei motivi per cui è dato cotesto favore ai professori ordinari si è perchè sono inamovibili.

Ora, tanto i professori incaricati e gli straordinari delle Università, come i professori dell'Istituto di perfezionamento di Firenze sono amovibili, e mancando loro la condizione dell'inamovibilità e della indipendenza, sono sotto l'influenza diretta del potere esecutivo, e da un momento all'altro possono ottenere quei miglioramenti, e subire quelle punizioni che più d'una volta sono stati oggetto di censura nel Parlamento.

Laonde io trovo che non solo la lettera dell'articolo 97 si oppone a che quei professori siano eccettuati dall'ineleggibilità fulminata dalla legge, ma anche lo spirito della medesima gli è contrario. Ove voi foste loro indulgenti, fareste entrare nella Camera degli individui, e fra questi, scusi la Camera la parentesi, escludo gli onorevoli deputati cui si riferiscono le mie parole, pei quali ho tutto il rispetto, e alla mia sinistra suole sederne uno che è il luminare della scienza, fareste dunque entrare degli individui che incerti del posto che occupano non possono essere abbastanza indipendenti quali deputati. La Camera quindi deve dichiarare la loro ineleggibilità, e per conseguenza nulle le elezioni avvenute nella persona di quei deputati professori che non appartengono alle Università ed agl'istituti i quali conferiscono gradi accademici.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

DE LUCA, *relatore*. Domanderei che stante l'ora tarda si aggiornasse la discussione.

PRESIDENTE. Se la Camera crede di continuare, accorderò la parola all'onorevole Sanguinetti.

Voci No! A domani! L'ora è tarda.

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della verifica dei poteri;

2° Seguito della discussione sul rapporto della Commissione incaricata di accertare il numero e la qualità de' deputati impiegati;

3° Svolgimento delle proposte di legge:

Del deputato Spasiano, per modificazioni da introdursi nella legge della Corte de' conti;

Del deputato Catucci, per disposizioni relative alla inamovibilità della magistratura;

Del deputato Puccioni, per l'abolizione di alcuni articoli del Codice penale toscano, e provvedimenti relativi.